



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 27 novembre 2018
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0136 (COD)**

**14496/18
ADD 1**

**EF 300
ECOFIN 1086
CODEC 2056**

NOTA PUNTO "I"

Origine:	presidenza/Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 648/2012 relativamente alle procedure e alle autorità coinvolte nell'autorizzazione delle controparti centrali (CCP) e ai requisiti per il riconoscimento di CCP di paesi terzi <i>- Mandato per i negoziati con il Parlamento europeo</i>

Si allega per le delegazioni l'ultima proposta di compromesso della presidenza per il mandato di negoziato riguardo alla proposta in oggetto.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) n. 648/2012 relativamente alle procedure e alle autorità coinvolte nell'autorizzazione delle controparti centrali (CCP) e ai requisiti per il riconoscimento di CCP di paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria³,

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ Posizione del Parlamento europeo del ... (GU ...) e decisione del Consiglio del ...

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ prevede che i contratti derivati OTC standardizzati siano compensati mediante una controparte centrale (CCP), in linea con disposizioni simili vigenti in altri paesi del G20. Tale regolamento ha inoltre introdotto requisiti rigorosi in materia prudenziale, organizzativa e di comportamento per le CCP ed ha previsto dispositivi per la loro vigilanza prudenziale al fine di ridurre al minimo i rischi per gli utenti di CCP e di sostenere la stabilità finanziaria.
- (2) Successivamente all'adozione del regolamento (UE) n. 648/2012, il volume dell'attività delle CCP nell'Unione e a livello mondiale è cresciuto rapidamente in termini di dimensioni e di portata. L'espansione delle attività delle CCP è destinata a proseguire nei prossimi anni con l'introduzione di ulteriori obblighi di compensazione e l'aumento della compensazione volontaria effettuata da controparti non soggette all'obbligo di compensazione. La proposta della Commissione del 4 maggio 2017⁵, volta a modificare il regolamento (UE) n. 648/2012 in modo mirato per migliorarne l'efficacia e la proporzionalità, incentiverà ulteriormente le CCP ad offrire alle controparti la compensazione centralizzata dei derivati e ad agevolare l'accesso alla compensazione per le piccole controparti finanziarie e non finanziarie. L'Unione dei mercati dei capitali (CMU), rendendo i mercati dei capitali più spessi e integrati, aumenterà ulteriormente la necessità di compensazione transfrontaliera nell'Unione, accrescendo così l'importanza e l'interconnessione delle CCP all'interno del sistema finanziario.

⁴ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

⁵ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni, COM/2017/0208 final.

- (3) Il numero di CCP attualmente stabilite nell'Unione e autorizzate a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 rimane piuttosto limitato, attestandosi a 16 CCP nell'agosto 2018. 32 CCP di paesi terzi sono state riconosciute a norma delle disposizioni sull'equivalenza previste da tale regolamento, e possono quindi offrire i loro servizi a partecipanti diretti e sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione⁶. I mercati della compensazione sono ben integrati in tutta l'Unione, ma altamente concentrati su determinate classi di attività e strettamente interconnessi. La concentrazione del rischio fa sì che il fallimento di una CCP sia un evento con una bassa probabilità ma con un impatto potenzialmente molto elevato. In linea con il consenso del G20, la Commissione ha adottato una proposta di regolamento in materia di risanamento e risoluzione delle CCP⁷ nel novembre 2016 per garantire che le autorità competenti siano adeguatamente preparate ad affrontare il fallimento di un CCP, salvaguardando la stabilità finanziaria e limitando i costi per i contribuenti.
- (4) Nonostante tale proposta legislativa e alla luce dell'incremento della compensazione in termini di entità, complessità e dimensione transfrontaliera sia nell'Unione che nel mondo, è opportuno riesaminare i meccanismi di vigilanza delle CCP dell'Unione e dei paesi terzi. Affrontare in una fase iniziale i problemi individuati e prevedere meccanismi di vigilanza chiari e coerenti per le CCP sia dell'Unione che dei paesi terzi dovrebbe rafforzare la stabilità complessiva del sistema finanziario dell'Unione e ridurre ulteriormente il rischio potenziale di fallimento delle CCP.

⁶ Conformemente al regolamento (UE) n. 648/2012, l'AESFEM fornisce un elenco delle CCP di paesi terzi che sono state riconosciute e possono quindi offrire servizi e attività nell'Unione.. Le CCP dei paesi terzi sono stabilite in 15 paesi coperti dalle decisioni di equivalenza delle CCP adottate dalla Commissione: l'Australia, Hong Kong, Singapore, il Giappone, il Canada, la Svizzera, la Corea del Sud, il Messico, il Sud Africa, la CFTC degli Stati Uniti, il Brasile, gli Emirati arabi uniti, il Centro finanziario internazionale di Dubai (DIFC), l'India e la Nuova Zelanda.

⁷ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012 e (UE) 2015/2365. COM(2016) 856 final.

- (5) Alla luce di tali considerazioni, il 4 maggio 2017 la Commissione ha adottato la comunicazione dal titolo "Rispondere alle sfide relative alle infrastrutture essenziali dei mercati finanziari e all'ulteriore sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali"⁸, in cui si afferma che sono necessarie ulteriori modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012 per migliorare il quadro attuale che garantisce la stabilità finanziaria e sostiene l'ulteriore sviluppo e approfondimento dell'Unione dei mercati dei capitali.
- (6) Le disposizioni in materia di vigilanza di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 si basano principalmente sull'autorità del paese d'origine. Le CCP stabilite nell'Unione sono attualmente autorizzate e vigilate da collegi di autorità di vigilanza nazionali, dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), dai pertinenti membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e da altre autorità pertinenti. I collegi si basano sul coordinamento e sulla condivisione delle informazioni da parte dell'autorità nazionale competente che ha la responsabilità di far rispettare le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 648/2012. Prassi divergenti per la vigilanza delle CCP nell'Unione possono creare rischi di arbitraggio regolamentare e di vigilanza, mettendo a repentaglio la stabilità finanziaria e consentendo distorsioni della concorrenza. La Commissione ha richiamato l'attenzione su questi rischi emergenti e sulla necessità di una maggiore convergenza in materia di vigilanza nella comunicazione sull'Unione dei mercati dei capitali del settembre 2016⁹ e nella consultazione pubblica sulle attività delle autorità europee di vigilanza (AEV)¹⁰. Nell'ambito della funzione generale già esistente dell'AESFEM, che consiste nell'assolvere un ruolo di coordinamento fra le autorità competenti e fra i collegi allo scopo di pervenire a una cultura comune della vigilanza e a prassi di vigilanza uniformi, di garantire uniformità di procedure e coerenza di approccio e di giungere a risultati di vigilanza più uniformi, l'AESFEM dovrebbe dunque in futuro dedicare particolare attenzione ai settori di vigilanza con una dimensione transfrontaliera o un possibile impatto transfrontaliero. L'AESFEM dovrebbe determinare i settori di vigilanza con una dimensione transfrontaliera o un possibile impatto transfrontaliero sulla base della sua competenza e della sua esperienza maturata nell'applicazione del presente regolamento.

⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea Rispondere alle sfide relative alle infrastrutture essenziali dei mercati finanziari e all'ulteriore sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali, Bruxelles, 4.5.2017, COM(2017) 225 final.

⁹ Comunicazione della Commissione dal titolo "Unione dei mercati dei capitali - Accelerare le riforme", 14 settembre 2016.

¹⁰ Consultazione pubblica sulle attività delle autorità europee di vigilanza, 21.3.2017 – 16.5.2017.

- (7) Il funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza è fondamentale per una vigilanza effettiva delle CCP. Al fine di garantire, in tutta l'Unione, la coerenza delle procedure applicate in seno ai collegi delle autorità di vigilanza, è opportuno che gli accordi scritti che stabiliscono le modalità pratiche di funzionamento dei collegi siano perfezionati e resi più uniformi. Per promuovere ulteriormente il ruolo dei membri dei collegi, questi ultimi dovrebbero poter contribuire alla stesura dell'ordine del giorno delle riunioni dei collegi. Onde assicurare una maggiore trasparenza dei collegi, la composizione dei medesimi dovrebbe essere resa pubblica dall'autorità competente della CCP e dall'AESFEM. Al fine di evitare conflitti di interesse, il regolamento (UE) n. 1024/2013 prevede che i compiti di vigilanza della BCE e i compiti relativi alla politica monetaria, nonché qualsiasi altro suo compito, siano assolti in maniera nettamente separata. Nei casi in cui la BCE è membro del collegio per via della sua funzione di autorità competente di un partecipante diretto nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico e di banca centrale di emissione in quanto rappresentante dell'Eurosistema, questa specifica separazione delle responsabilità della BCE dovrebbe essere riconosciuta attribuendole due voti in seno al collegio.
- (8) Per facilitare l'accesso alle informazioni alle autorità competenti dei partecipanti diretti e alle banche centrali di emissione di Stati membri la cui stabilità finanziaria potrebbe subire le conseguenze di difficoltà finanziarie della CCP, è opportuno che anche tali autorità competenti e banche centrali di emissione abbiano la possibilità di partecipare, su base facoltativa, al collegio della CCP interessata. Al fine di garantire un processo decisionale corretto, efficace e rapido, dette banche centrali di emissione e le autorità competenti dei partecipanti diretti non dovrebbero avere diritto di voto.

- (9) Al fine di rafforzare il loro ruolo, i collegi dovrebbero poter fornire pareri su ulteriori settori di vigilanza aventi un impatto fondamentale sulle operazioni commerciali di una CCP, compresi pareri sulla valutazione di azionisti e soci titolari di partecipazioni qualificate delle CCP e sull'esternalizzazione di funzioni operative, servizi o attività. Inoltre, su richiesta di qualsiasi suo membro, il collegio dovrebbe poter includere nel suo parere reso nel contesto dell'autorizzazione di una CCP o dell'estensione delle attività e dei servizi di una CCP raccomandazioni volte a colmare lacune nella gestione dei rischi della CCP e ad accrescerne la resilienza, previa la decisione a maggioranza del collegio. La votazione del collegio sull'inclusione di tali raccomandazioni dovrebbe essere separata da quella sul parere. Al fine di rafforzare gli effetti dei pareri e delle raccomandazioni del collegio, le autorità competenti dovrebbero tenerne debitamente conto e fornire una motivazione in caso di deviazioni significative da tali pareri o raccomandazioni.
- (10) Per promuovere ulteriormente la convergenza in materia di decisioni di vigilanza, l'AESFEM dovrebbe ricevere nuovi mandati per elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione riguardanti l'estensione delle attività e dei servizi e per precisare le condizioni concernenti l'esame dei modelli, le prove di stress e le prove a posteriori. Inoltre, l'AESFEM dovrebbe poter emanare i necessari orientamenti per precisare ulteriormente le procedure comuni applicabili al processo di riesame e valutazione prudenziale relativo alle CCP.
- (11) Tenuto conto del carattere globale dei mercati finanziari e della necessità di affrontare le incoerenze nella vigilanza delle CCP dell'Unione e dei paesi terzi, dovrebbe essere rafforzata la capacità dell'AESFEM di promuovere la convergenza nella vigilanza delle CCP. A tal fine, dovrebbe essere creato un comitato interno permanente per le CCP ("comitato di vigilanza delle CCP") incaricato di assolvere compiti connessi alle CCP autorizzate nell'Unione e alle CCP di paesi terzi. La costituzione, le funzioni e la composizione del comitato di vigilanza delle CCP istituito in seno all'AESFEM dovrebbero rappresentare una soluzione unica per riunire competenze in materia di vigilanza delle CCP e non dovrebbero costituire un precedente per le autorità europee di vigilanza.

- (12) Il presidente del comitato di vigilanza delle CCP dovrebbe essere un professionista indipendente nominato dal consiglio delle autorità di vigilanza in base al merito, alle competenze, alle conoscenze in materia finanziaria, di post-negoziato, di vigilanza prudenziale e di compensazione, nonché all'esperienza pertinente in materia di vigilanza e regolamentazione delle CCP. Il presidente dovrebbe essere nominato in seguito a una procedura di selezione aperta che rispetti i principi di equilibrio di genere, esperienza e qualifica. Il mandato del presidente del comitato di vigilanza delle CCP ha durata quinquennale ed è rinnovabile una sola volta. Il mandato del primo presidente nominato dopo l'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbe avere durata triennale. Il presidente non ricopre alcuna carica a livello nazionale, dell'Unione o internazionale e dovrebbe agire in maniera indipendente e obiettiva. Se il presidente non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni o ha commesso una colpa grave, il consiglio delle autorità di vigilanza dovrebbe poterlo rimuovere dall'incarico.
- (13) Il comitato di vigilanza delle CCP dovrebbe essere responsabile di compiti specifici ad esso affidati ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 per garantire il buon funzionamento del mercato interno e la stabilità finanziaria dell'Unione e dei suoi Stati membri. Il comitato di vigilanza delle CCP dovrebbe adottare le sue decisioni a maggioranza semplice dei suoi membri; ogni membro votante dovrebbe disporre di un solo voto e in caso di parità di voti dovrebbe essere decisivo il voto del presidente. Il potere decisionale finale dovrebbe spettare al consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM.
- (14) Al fine di garantire un approccio di vigilanza coerente e uniforme, il comitato di vigilanza delle CCP si riunisce nella formazione deputata alle CCP dell'UE ("comitato di vigilanza delle CCP nella formazione deputata alla convergenza" o "comitato di vigilanza in materia di convergenza"), composta dal presidente e dalle autorità competenti degli Stati membri che dispongono di una CCP autorizzata. Per agevolare l'accesso a informazioni che potrebbero essere utili allo svolgimento dei loro compiti, le banche centrali di emissione delle valute dell'Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati da CCP autorizzate possono, su richiesta e su base volontaria, partecipare al comitato di vigilanza in materia di convergenza relativamente ai settori in cui vengono effettuate, a livello dell'Unione, valutazioni sulla resilienza delle CCP agli sviluppi negativi dei mercati nonché alle discussioni e agli scambi periodici riguardanti i pertinenti sviluppi dei mercati, compresi le situazioni o gli eventi che influiscono o possono influire sulla solidità finanziaria o prudenziale o sulla resilienza delle CCP. Tali banche centrali di emissione sarebbero membri del comitato di vigilanza in materia di convergenza senza diritto di voto.

(15) Sulla base di un approccio di vigilanza coerente e uniforme all'interno dell'Unione, il comitato di vigilanza in materia di convergenza dovrebbe essere responsabile della preparazione di talune decisioni specifiche e dell'assolvimento di taluni compiti specifici che sono affidati all'AESFEM nell'ambito del suo ruolo di coordinamento fra le autorità competenti e fra i collegi allo scopo di pervenire a una cultura comune della vigilanza e a prassi di vigilanza uniformi, in particolare per quanto riguarda i settori di vigilanza con una dimensione transfrontaliera o un possibile impatto transfrontaliero. Più precisamente, l'AESFEM dovrebbe continuare a condurre analisi *inter pares* di tutte le autorità competenti in relazione all'autorizzazione e alla vigilanza delle CCP in conformità del regolamento (UE) n. 1095/2010, continuare ad avviare e coordinare in tutta l'Unione le valutazioni annuali sulla resilienza delle CCP agli sviluppi negativi dei mercati in conformità del regolamento (UE) n. 1095/2010 e promuovere ulteriormente le discussioni e gli scambi periodici tra le autorità competenti sulle decisioni e le attività di vigilanza delle autorità competenti in settori di vigilanza che il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM ha definito pertinenti e appropriati a tal fine sulla base di una proposta del comitato di vigilanza in materia di convergenza. A tale riguardo, le decisioni e attività di vigilanza pertinenti potrebbero comprendere, in particolare, i settori di vigilanza in cui divergenze nelle prassi di vigilanza possono originare rischi di arbitraggio regolamentare e di vigilanza o compromettere la stabilità finanziaria. L'AESFEM dovrebbe inoltre essere informata di tutti i pareri adottati dai collegi previsti dal presente regolamento, comprese la base decisionale oggetto del parere del collegio ed eventuali raccomandazioni formulate dal collegio in collegamento con tali pareri. L'AESFEM dovrebbe altresì essere informata dei pertinenti sviluppi dei mercati, compresi le situazioni o gli eventi che influiscono o possono influire sulla solidità finanziaria o prudenziale o sulla resilienza delle CCP.

(16) Inoltre, è opportuno che in seno al comitato di vigilanza in materia di convergenza abbiano luogo scambi e discussioni preliminari obbligatori in merito ai progetti di decisioni delle autorità competenti delle CCP concernenti taluni settori di vigilanza di particolare importanza, tra cui l'accesso a una CCP, l'accesso a una sede di negoziazione, l'autorizzazione di una CCP, l'estensione delle attività e dei servizi, nonché l'esame dei modelli, le prove di stress e le prove a posteriori. In aggiunta, possono formare oggetto di scambi preliminari, su base volontaria e su iniziativa delle autorità competenti delle CCP, tutti i progetti di decisioni riguardanti l'autorizzazione e la vigilanza delle CCP autorizzate nello Stato membro interessato. Laddove, in esito agli scambi e alle discussioni in seno al comitato di vigilanza in materia di convergenza, rilevi la necessità di esprimere osservazioni su un particolare progetto di decisione dell'autorità competente al fine di promuovere un'applicazione coerente e uniforme dell'articolo in questione, l'AESFEM dovrebbe fornire un parere non vincolante sui progetti di decisioni, preparato dal comitato di vigilanza in materia di convergenza e approvato con decisione del consiglio delle autorità di vigilanza entro venti giorni di calendario dal ricevimento del progetto di decisione da parte dell'autorità competente per evitare ritardi nel processo decisionale di quest'ultima. L'AESFEM non dovrebbe fornire un parere per indicare che, in esito agli scambi e alle discussioni in seno al comitato di vigilanza in materia di convergenza, non sono state rilevate opinioni divergenti riguardo al progetto di decisione dell'autorità competente. Nell'ambito del potere dell'AESFEM di fornire pareri dovrebbe essere garantito che l'autorità competente della CCP riceva un'ulteriore reazione riguardo ai progetti di decisioni da parte di un gruppo composto da autorità di vigilanza specializzate ed esperte nella vigilanza di CCP. I pareri dell'AESFEM non inciderebbero sul potere decisionale finale dell'autorità competente della CCP, il che significa che il contenuto finale della decisione interessata sarebbe lasciato alla piena discrezionalità dell'autorità competente della CCP. Analogamente, il parere fornito dall'AESFEM non interferirebbe con l'eventuale potere dei collegi di determinare discrezionalmente il contenuto del loro parere.

- (17) Qualora le attività da essa svolte per assolvere il suo ruolo di coordinamento fra le autorità competenti delle CCP e fra i collegi allo scopo di pervenire a una cultura comune della vigilanza e a prassi di vigilanza uniformi facciano emergere una mancanza di convergenza e uniformità nell'applicazione del presente regolamento, l'AESFEM dovrebbe essere tenuta a emanare le raccomandazioni o gli orientamenti necessari o a fornire pareri. Per facilitare questo processo, il comitato di vigilanza in materia di convergenza dovrebbe poter proporre al consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM di prendere in considerazione l'adozione di orientamenti, raccomandazioni e pareri da parte dell'AESFEM. Il comitato di vigilanza in materia di convergenza dovrebbe altresì poter presentare al consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM pareri concernenti le decisioni che devono essere adottate dall'AESFEM riguardo ai compiti e alle attività delle autorità competenti delle CCP, il che significa che il comitato di vigilanza in materia di convergenza potrebbe fornire, ad esempio, pareri su progetti di norme tecniche o progetti di orientamenti elaborati dall'AESFEM in tema di autorizzazione e vigilanza delle CCP.
- (18) Per offrire una vigilanza effettiva in relazione alle CCP di paesi terzi, è opportuno che il comitato di vigilanza delle CCP comprenda una formazione deputata alle CCP di paesi terzi ("comitato di vigilanza delle CCP nella formazione deputata ai paesi terzi" o "comitato di vigilanza delle CCP di paesi terzi") incaricata di preparare e completare i progetti di decisioni da sottoporre all'approvazione del consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM e di assolvere i compiti affidati all'AESFEM con riferimento alle disposizioni relative al riconoscimento e alla vigilanza delle CCP di paesi terzi previste dal presente regolamento. Poiché la cooperazione e l'informazione sono essenziali, il comitato di vigilanza delle CCP di paesi terzi dovrebbe condividere con il collegio delle CCP di paesi terzi dell'AESFEM le informazioni pertinenti, compresi i progetti di decisioni completi da esso sottoposti al consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM, le decisioni finali adottate dal consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM, gli ordini del giorno e i verbali delle riunioni del comitato di vigilanza delle CCP di paesi terzi e le domande di riconoscimento di CCP stabilite in un paese terzo.

- (19) Al fine di garantire un processo decisionale corretto, efficace e rapido e di includere l'intero ventaglio di esperienze pratiche e competenze operative in materia di vigilanza delle CCP, il comitato di vigilanza delle CCP di paesi terzi dovrebbe essere composto dal presidente, dalle autorità competenti delle CCP di Stati membri che dispongono di una CCP autorizzata nonché, su richiesta e ai fini della preparazione di decisioni relative alle CCP di classe 2, dalle banche centrali di emissione di tutte le valute dell'Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati o destinati a essere compensati dalla CCP di paese terzo interessata. Il presidente e i rappresentanti delle autorità competenti delle CCP che sono membri del comitato di vigilanza delle CCP di paesi terzi dovrebbero avere diritto di voto. Le banche centrali di emissione che sono membri del comitato di vigilanza delle CCP di paesi terzi non dovrebbero avere diritto di voto.
- (20) Le banche centrali di emissione dovrebbero essere coinvolte nella preparazione delle decisioni del comitato di vigilanza delle CCP di paesi terzi al fine di garantire il corretto esercizio dei loro compiti relativi alla politica monetaria e al regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. Poiché le decisioni dell'AESFEM relative alle CCP di classe 2 riguardanti i requisiti di margine, il controllo del rischio di liquidità, le garanzie, il regolamento e l'approvazione di accordi di interoperabilità potrebbero rivestire particolare importanza per i compiti di tali banche centrali, il comitato di vigilanza delle CCP di paesi terzi dovrebbe consultare le banche centrali di emissione di tutte le valute dell'Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati o destinati a essere compensati dalle CCP di paesi terzi sulla base di un meccanismo di "conformità o spiegazione". Per quanto riguarda le decisioni dell'AESFEM con cui si raccomanda alla Commissione che una CCP di un paese terzo presenta una rilevanza sistemica talmente significativa che, in ultima istanza, essa non dovrebbe essere riconosciuta, il comitato di vigilanza delle CCP di paesi terzi dovrebbe chiedere l'accordo delle banche centrali di emissione di tutte le valute dell'Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati o destinati a essere compensati da tale CCP.

- (21) Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM dovrebbe adottare i progetti di decisioni presentati dal comitato di vigilanza delle CCP di paesi terzi deliberando conformemente al processo decisionale previsto dal regolamento (UE) n. 1095/2010. Al fine di garantire un processo decisionale efficace e rapido, è opportuno che talune decisioni che non riguardano il riconoscimento, la classificazione delle CCP di paesi terzi, i requisiti aggiuntivi imposti alle CCP di classe 2, il riesame o la revoca del riconoscimento, oppure gli elementi essenziali della vigilanza su base continuativa delle CCP di paesi terzi, e per le quali è richiesta la consultazione delle banche centrali di emissione, siano adottate dal consiglio delle autorità di vigilanza entro tre giorni lavorativi.
- (22) È opportuno che l'AESFEM possa svolgere indagini e ispezioni in loco presso le CCP di classe 2 e i terzi collegati cui le CCP hanno esternalizzato funzioni operative, servizi o attività. Se del caso, le autorità competenti responsabili della vigilanza dei partecipanti diretti stabiliti nell'Unione dovrebbero essere informate dei risultati di tali indagini e ispezioni in loco. Le banche centrali di emissione delle valute in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati o destinati a essere compensati dalla CCP dovrebbero poter chiedere di partecipare a dette ispezioni in loco qualora ciò sia utile all'esercizio delle loro funzioni di politica monetaria.
- (23) Al fine di facilitare la condivisione delle informazioni e la cooperazione tra l'AESFEM, le autorità competenti degli Stati membri responsabili della vigilanza delle CCP e le autorità competenti responsabili della vigilanza dei soggetti su cui le operazioni delle CCP di paesi terzi potrebbero avere un impatto, l'AESFEM dovrebbe istituire il collegio delle CCP di paesi terzi dell'AESFEM. Il collegio dovrebbe essere composto dal presidente del comitato di vigilanza delle CCP, dalle autorità competenti responsabili della vigilanza delle CCP stabilite nell'Unione, dalle autorità di vigilanza dei partecipanti diretti stabiliti nell'Unione, dalle sedi di negoziazione servite o destinate a essere servite dalle CCP di paesi terzi, dai sistemi di deposito accentrato collegati o destinati ad essere collegati, nonché dai membri del SEBC. Sebbene il collegio abbia il compito principale di facilitare la condivisione delle informazioni, i suoi membri possono anche chiedere al comitato di vigilanza delle CCP di discutere temi specifici relativi alle CCP di paesi terzi.

- (24) Al fine di garantire una vigilanza effettiva, il comitato di vigilanza delle CCP dovrebbe essere coadiuvato da apposito personale dell'AESFEM incaricato di preparare le sue riunioni, di realizzare le analisi necessarie all'assolvimento dei suoi compiti e di sostenerlo nella cooperazione internazionale a livello amministrativo.
- (25) Al fine di mettere a punto un approccio di vigilanza delle CCP efficiente e resiliente, la Commissione dovrebbe riesaminare il funzionamento del comitato di vigilanza delle CCP e presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione accompagnata da eventuali opportune proposte entro quarantadue mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- (26) Al fine di consentire all'AESFEM di svolgere i propri compiti in relazione alle CCP di paesi terzi in modo efficace, le CCP dei paesi terzi dovrebbero versare commissioni per le attività di vigilanza per i compiti amministrativi e di vigilanza svolti dall'AESFEM. Tali commissioni dovrebbero riguardare le domande di riconoscimento delle CCP dei paesi terzi e le commissioni annuali associate alle funzioni la cui responsabilità compete all'AESFEM. La Commissione dovrebbe specificare ulteriormente in un atto delegato il tipo di commissioni, le fattispecie per cui sono esigibili, il loro importo e le loro modalità di pagamento da parte delle CCP di classe 1 e di classe 2 riconosciute nell'Unione.
- (27) Dovrebbero inoltre essere rivisti i meccanismi di vigilanza previsti dal presente regolamento per quanto concerne le CCP di paesi terzi che offrono servizi di compensazione nell'Unione. È necessario migliorare l'accesso alle informazioni, la capacità di effettuare ispezioni in loco e indagini, la possibilità di condivisione delle informazioni sulle CCP dei paesi terzi tra le autorità interessate dell'Unione e degli Stati membri, nonché la possibilità di eseguire le decisioni dell'AESFEM applicabili alle CCP dei paesi terzi, per evitare importanti implicazioni per la stabilità finanziaria per i soggetti dell'Unione. Vi è inoltre il rischio che non sia possibile tenere conto dei cambiamenti delle regole di una CCP di un paese terzo o del quadro normativo di un paese terzo e che ciò si ripercuota negativamente sui risultati di regolamentazione o di vigilanza, determinando così condizioni di disparità tra le CCP dell'Unione e quelle dei paesi terzi.

- (28) Una quantità significativa di strumenti finanziari denominati nelle valute degli Stati membri è liquidata da CCP riconosciute di paesi terzi. Questa quantità aumenterà notevolmente quando il Regno Unito recederà dall'Unione e le CCP ivi stabilite non saranno più disciplinate dalle disposizioni del presente regolamento. Gli accordi di cooperazione concordati in sede di collegi delle autorità di vigilanza non saranno più soggetti alle garanzie e alle procedure previste dal presente regolamento, ivi compresa la Corte di giustizia dell'Unione europea. Questo comporta notevoli sfide per le autorità dell'Unione e degli Stati membri per quanto concerne la salvaguardia della stabilità finanziaria.
- (29) Nel quadro dell'impegno per l'integrazione dei mercati finanziari, la Commissione dovrebbe continuare a determinare, tramite decisioni di equivalenza, che il quadro giuridico e di vigilanza di paesi terzi soddisfa i requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012. Per migliorare l'attuazione dell'attuale regime di equivalenza in relazione alle CCP, la Commissione dovrebbe, se necessario, poter specificare ulteriormente i criteri per valutare l'equivalenza dei regimi delle CCP di paesi terzi. È inoltre necessario che l'AESFEM sia incaricata del monitoraggio degli sviluppi in materia di regolamentazione e di vigilanza dei regimi delle CCP dei paesi terzi che sono stati ritenuti equivalenti dalla Commissione. Ciò al fine di garantire che i criteri di equivalenza ed eventuali condizioni specifiche per il loro impiego continuino ad essere soddisfatti dai paesi terzi. È opportuno che l'AESFEM riferisca alla Commissione e alle autorità competenti responsabili della vigilanza dei partecipanti diretti stabiliti nell'Unione in forma riservata.

- (30) La Commissione attualmente può modificare, sospendere, rivedere o revocare una decisione di equivalenza in qualsiasi momento, in particolare nel caso in cui gli sviluppi che si verificano in un paese terzo incidano in modo sostanziale sugli elementi valutati in conformità con i requisiti di equivalenza a norma del regolamento in oggetto. Quando le autorità interessate di un paese terzo non collaborano più in buona fede con l'AESFEM o altre autorità di vigilanza dell'Unione o non soddisfano costantemente i requisiti di equivalenza applicabili, la Commissione può anche, tra l'altro, emanare una comunicazione nei confronti di un'autorità del paese terzo o pubblicare una raccomandazione specifica. La Commissione, qualora decida, in qualsiasi momento, di revocare l'equivalenza di un paese terzo, può rinviare la data di applicazione di tale decisione per contrastare i rischi per la stabilità finanziaria o per evitare perturbazioni del mercato. In aggiunta a queste competenze, di cui dispone attualmente, la Commissione dovrebbe inoltre poter fissare condizioni specifiche per garantire il rispetto su base continuativa dei criteri di equivalenza da parte del paese terzo a cui si riferisce la decisione di equivalenza. La Commissione dovrebbe inoltre poter stabilire condizioni intese ad assicurare che l'AESFEM possa esercitare efficacemente le sue responsabilità in relazione alle CCP di paesi terzi riconosciute ai sensi del regolamento in oggetto o in relazione al monitoraggio degli sviluppi in materia di regolamentazione e di vigilanza nei paesi terzi che siano rilevanti per le decisioni di equivalenza adottate.
- (31) In considerazione della crescente dimensione transfrontaliera delle CCP e delle interconnessioni del sistema finanziario dell'Unione, è necessario migliorare la capacità dell'Unione di individuare, monitorare e attenuare i rischi potenziali legati alle controparti centrali di paesi terzi. Il ruolo dell'AESFEM dovrebbe quindi essere rafforzato per vigilare efficacemente sulle CCP di paesi terzi che chiedono il riconoscimento per prestare servizi nell'Unione. Dovrebbe inoltre essere migliorato il coinvolgimento delle banche centrali di emissione dell'Unione nel riconoscimento, nella vigilanza, nel riesame del riconoscimento e nella revoca del riconoscimento delle CCP di paesi terzi che operano nella loro valuta. Pertanto le banche centrali di emissione dell'Unione dovrebbero essere consultate in merito ad alcuni aspetti che incidono sulle loro responsabilità di politica monetaria in relazione a strumenti finanziari denominati in valute dell'Unione che sono compensati o destinati ad essere compensati in misura significativa da CCP situate al di fuori dell'Unione.

- (32) Dopo che la Commissione ha determinato l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo rispetto al quadro dell'Unione, la procedura per riconoscere le CCP di quel paese terzo dovrebbe tenere conto dei rischi posti da tali CCP per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno dei suoi Stati membri.
- (33) Nel valutare la domanda di riconoscimento di una CCP di un paese terzo, l'AESFEM dovrebbe valutare il livello di rischio sistemico che la CCP presenta per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno dei suoi Stati membri, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti definiti nel presente regolamento. Tali criteri dovrebbero essere ulteriormente specificati mediante un atto delegato della Commissione.
- (34) Le CCP che non sono a rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno dei suoi Stati membri dovrebbero essere considerate CCP di classe 1. Le CCP che sono a rilevanza sistemica o suscettibili di assumere rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno dei suoi Stati membri dovrebbero essere considerate CCP di classe 2. L'AESFEM dovrebbe determinare se una CCP è a rilevanza sistemica o è suscettibile di assumere rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o dei suoi Stati membri tenendo conto di cinque criteri definiti. Se l'AESFEM determina che una CCP di un paese terzo non è a rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o dei suoi Stati membri, a tale CCP dovrebbero applicarsi le condizioni di riconoscimento esistenti a norma del regolamento (UE) n. 648/2012. Se l'AESFEM determina che una CCP di un paese terzo è a rilevanza sistemica, dovrebbero essere stabiliti requisiti aggiuntivi per tale CCP. L'AESFEM dovrebbe riconoscere una CCP soltanto se essa è conforme a tali requisiti.
- (35) I requisiti aggiuntivi dovrebbero comprendere taluni requisiti prudenziali di cui al regolamento (UE) n. 648/2012, che mirano ad aumentare la sicurezza e l'efficienza delle CCP. L'AESFEM dovrebbe essere direttamente responsabile di assicurare che le CCP dei paesi terzi a rilevanza sistemica soddisfino tali requisiti. I relativi requisiti dovrebbero altresì consentire all'AESFEM di assicurare una vigilanza piena ed effettiva di tale CCP.

- (36) Per garantire il corretto coinvolgimento della banca centrale (o delle banche centrali) di emissione di tutte le valute dell'Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati o destinati a essere compensati da CCP di paesi terzi nell'ambito del processo di riconoscimento delle CCP di paesi terzi a rilevanza sistemica, queste ultime dovrebbero anche soddisfare i requisiti aggiuntivi, relativi alla comunicazione di informazioni alla banca centrale di emissione su richiesta motivata, alla cooperazione delle CCP con la banca centrale di emissione nel contesto delle prove di stress effettuate dall'AESFEM, all'apertura di un conto di deposito overnight presso la banca centrale di emissione e a requisiti applicabili in situazioni eccezionali, che la o le banche centrali di emissione ritengano necessari. I requisiti e i criteri di accesso della banca centrale di emissione per l'apertura di un conto di deposito overnight non dovrebbero comportare l'obbligo di trasferire, in tutto o in parte, i servizi di compensazione della CCP. La o le banche centrali di emissione dovrebbero comunicare all'AESFEM se la CCP rispetta gli eventuali requisiti aggiuntivi quanto prima, e in ogni caso entro centocinquanta giorni lavorativi dalla presentazione della domanda della CCP all'AESFEM o, qualora i requisiti aggiuntivi siano stati imposti dopo il riconoscimento, entro novanta giorni lavorativi dall'imposizione.
- (37) La trasmissione della politica monetaria o il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento possono risentire degli sviluppi sui mercati compensati a livello centrale in situazioni eccezionali, quali tensioni sui mercati (in particolare i mercati monetari e dei contratti di vendita con patto di riacquisto) a cui la CCP si affida per ottenere liquidità; situazioni in cui le operazioni delle CCP contribuiscono al prosciugamento della liquidità sul mercato; gravi malfunzionamenti degli accordi di pagamento o regolamento che impediscono alla CCP di poter rispettare i propri obblighi di pagamento o che aumentano il suo fabbisogno di liquidità. La determinazione delle situazioni eccezionali dipende unicamente da considerazioni di politica monetaria e non deve necessariamente coincidere con una situazione di emergenza relativa alla CCP. Il quadro prudenziale potrebbe pertanto non attenuare completamente i rischi derivanti da tali situazioni, il che può rendere necessaria un'azione diretta delle banche centrali di emissione volta a garantire la trasmissione della politica monetaria o il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

- (38) In dette situazioni eccezionali, le banche centrali di emissione possono aver bisogno di imporre, nella misura consentita dai rispettivi quadri istituzionali, requisiti temporanei relativi ai rischi di liquidità, agli accordi di regolamento, ai requisiti di margine, alle garanzie o agli accordi di interoperabilità. Il mancato rispetto di tali requisiti temporanei può far scattare la revoca, da parte dell'AESFEM, del riconoscimento della CCP di classe 2. I requisiti in questione potrebbero comprendere, in particolare, miglioramenti temporanei nella gestione del rischio di liquidità di una CCP di classe 2, ad esempio un aumento della riserva di liquidità, un aumento della frequenza della raccolta di margini infragiornalieri, limiti alle esposizioni tra due o più valute, o modalità specifiche per il deposito di liquidità e il regolamento dei pagamenti nella valuta della banca centrale. I requisiti non dovrebbero estendersi ad altri settori della vigilanza prudenziale né comportare automaticamente la revoca del riconoscimento. Inoltre, l'applicazione di detti requisiti dovrebbe costituire una condizione di riconoscimento solo per un periodo limitato di massimo sei mesi prorogabile una sola volta per un periodo aggiuntivo non superiore a sei mesi. Una volta scaduto tale periodo aggiuntivo, l'applicazione dei requisiti in questione dovrebbe cessare di costituire una condizione di riconoscimento di una CCP di classe 2.
- (39) Prima dell'applicazione dei requisiti o prima della loro eventuale proroga, una banca centrale di emissione dovrebbe fornire all'AESFEM, alle altre banche centrali di emissione di tutte le valute dell'Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati o destinati ad essere compensati e ai membri del collegio delle CCP di paesi terzi dell'AESFEM una spiegazione del modo in cui i requisiti che intendono imporre preservino la solidità e la sicurezza della CCP nonché una giustificazione della necessità e proporzionalità dei requisiti rispetto all'obiettivo di garantire la trasmissione della politica monetaria o il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. Al fine di evitare duplicazioni e agire in un modo che tenga in debito conto e sia in linea con i requisiti prudenziali per le CCP stabiliti nel presente regolamento, la banca centrale di emissione dovrebbe cooperare e condividere informazioni su base continuativa con l'AESFEM e le altre banche centrali di emissione di tutte le valute dell'Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati o destinati a essere compensati in relazione ai requisiti temporanei applicabili in situazioni eccezionali.

- (40) Il livello di rischio posto da una CCP a rilevanza sistemica per il sistema finanziario e la stabilità dell'Unione è variabile. I requisiti per le CCP a rilevanza sistemica dovrebbero pertanto essere applicati in maniera proporzionata ai rischi che la CCP può porre per l'Unione. Qualora, previa consultazione del CERS e in accordo con la o le banche centrali di emissione di tutte le valute dell'Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati o destinati a essere compensati da una CCP di un paese terzo, l'AESFEM concluda, sulla base di una valutazione circostanziata, inclusa una valutazione tecnica quantitativa dei costi e benefici, che una CCP di un paese terzo o alcuni suoi servizi di compensazione presenta una rilevanza sistemica talmente significativa che il rispetto dei requisiti aggiuntivi stabiliti nel presente regolamento non pone sufficiente rimedio al rischio per la stabilità finanziaria, l'AESFEM stessa dovrebbe avere la possibilità, come misura di ultima istanza, di raccomandare alla Commissione di non riconoscere tale CCP o alcuni suoi servizi di compensazione. La Commissione dovrebbe poter adottare un atto di esecuzione che precisi che alla CCP di paese terzo in questione non dovrebbe essere consentito di fornire alcuni o tutti i servizi di compensazione a partecipanti diretti e sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione, a meno che tale CCP non sia autorizzata a farlo in uno Stato membro in conformità del presente regolamento. Tale atto di esecuzione dovrebbe anche fissare un periodo di adattamento adeguato non superiore a due anni prorogabile una sola volta per ulteriori sei mesi.
- (41) L'AESFEM dovrebbe riesaminare periodicamente il riconoscimento delle CCP di paesi terzi e la loro classificazione come CCP di classe 1 o di classe 2. A tale riguardo, l'AESFEM dovrebbe prendere in considerazione, tra l'altro, le modifiche relative alla natura, alle dimensioni e alla complessità delle attività delle CCP di paesi terzi. Tale riesame dovrebbe essere effettuato almeno ogni due anni o, se necessario, più frequentemente. Se, a seguito di tale riesame, stabilisce che una CCP di classe 1 dovrebbe essere riconosciuta come CCP di classe 2, l'AESFEM dovrebbe fissare un periodo di adattamento adeguato non superiore a diciotto mesi entro cui la CCP dovrebbe conformarsi ai requisiti applicabili alle CCP di classe 2.
- (42) Su richiesta di una CCP di classe 2, l'AESFEM dovrebbe inoltre poter tenere conto della misura in cui la conformità di una CCP di un paese terzo a rilevanza sistemica ai requisiti applicabili in tale paese terzo sia comparabile alla conformità di detta CCP ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012. La Commissione dovrebbe adottare un atto delegato che specifichi ulteriormente le modalità e le condizioni per valutare tale conformità comparabile.

- (43) Occorre che l'AESFEM disponga di tutti i poteri necessari a vigilare sulle CCP di paesi terzi riconosciute per garantirne la continua conformità ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012.
- (44) L'AESFEM dovrebbe poter imporre sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento per obbligare le CCP dei paesi terzi a porre fine a una violazione, a fornire in maniera completa e accurata le informazioni richieste dall'AESFEM o a sottoporsi a indagini o a ispezioni in loco.
- (45) L'AESFEM dovrebbe poter infliggere sanzioni amministrative pecuniarie alle CCP di classe 1 e di classe 2 qualora risulti che, intenzionalmente o per negligenza, abbiano violato il presente regolamento fornendo all'AESFEM informazioni inesatte o fuorvianti. Inoltre l'AESFEM dovrebbe poter infliggere sanzioni amministrative pecuniarie alle CCP di classe 2 qualora risulti che, intenzionalmente o per negligenza, abbiano violato i requisiti aggiuntivi ad esse applicabili in virtù del presente regolamento. Nel caso in cui l'AESFEM abbia valutato, a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 1, la conformità di CCP di paesi terzi a rilevanza sistemica a requisiti comparabili ai requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 2 ter, lettera a), ed enunciati all'articolo 16 e nei titoli IV e V, gli atti di tali CCP non dovrebbero essere considerati una violazione del presente regolamento nella misura in cui siano conformi a tali requisiti comparabili.
- (46) Le sanzioni amministrative pecuniarie dovrebbero essere irrogate proporzionalmente alla gravità della violazione. Le violazioni dovrebbero essere divise in più categorie, per ciascuna delle quali dovrebbero esistere specifiche sanzioni amministrative pecuniarie. Al fine del calcolo della sanzione amministrativa pecuniaria dovuta per una data violazione, l'AESFEM dovrebbe ricorrere a un sistema articolato in due fasi, consistente nello stabilire un importo di base da modulare, all'occorrenza, in funzione di determinati coefficienti. L'importo di base dovrebbe essere fissato tenendo conto del fatturato annuo delle CCP di paesi terzi in questione. L'importo di base dovrebbe essere quindi adeguato, aumentandolo o riducendolo tramite l'applicazione dei coefficienti pertinenti, conformemente al presente regolamento.
- (47) Il presente regolamento dovrebbe fissare coefficienti applicati in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti per dare all'AESFEM gli strumenti necessari per decidere una sanzione amministrativa pecuniaria proporzionata alla gravità della violazione commessa da una CCP di un paese terzo, tenendo conto delle circostanze in cui è stata commessa la violazione.

- (48) La decisione di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento dovrebbe basarsi su un'indagine indipendente.
- (49) Prima di decidere l'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, l'AESFEM dovrebbe concedere alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite, al fine di rispettare il loro diritto di difesa.
- (50) L'AESFEM dovrebbe astenersi dall'imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento laddove una sentenza di assoluzione o condanna per fatti identici o sostanzialmente analoghi sia passata in giudicato in esito a un procedimento penale di diritto interno.
- (51) Le decisioni dell'AESFEM relative all'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento dovrebbero essere esecutive e la loro esecuzione dovrebbe essere soggetta alle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio ha luogo. Le norme di procedura civile non dovrebbero comprendere norme di procedura penale, ma potrebbero comprendere norme di procedura amministrativa.
- (52) In caso di violazione commessa da una CCP di classe 2, è opportuno che l'AESFEM abbia la facoltà di applicare una serie di misure di vigilanza, comprese la richiesta alla CCP di classe 2 di porre fine alla violazione e, in ultima istanza, la revoca del riconoscimento in caso di violazioni gravi o ripetute del presente regolamento. È necessario che le misure di vigilanza siano applicate dall'AESFEM tenendo conto della natura e della gravità della violazione e nel rispetto del principio di proporzionalità. Prima di adottare una decisione in merito a misure di vigilanza, l'AESFEM dovrebbe concedere alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite, al fine di rispettare il loro diritto di difesa. Qualora decida di revocare il riconoscimento, l'AESFEM dovrebbe limitare le potenziali perturbazioni del mercato fissando un periodo di adattamento adeguato non superiore a due anni.

- (53) Il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe essere delegato alla Commissione per quanto riguarda la precisazione ulteriore del tipo di commissioni, le fattispecie per cui sono esigibili, il loro importo e le loro modalità di pagamento; la precisazione delle condizioni alle quali sono specificati i criteri per determinare se una CCP di un paese terzo è a rilevanza sistemica o è suscettibile di assumere rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri; l'ulteriore specificazione dei criteri da usare nelle valutazioni di equivalenza dei paesi terzi; la precisazione del modo in cui determinati requisiti devono essere rispettati dalle CCP di paesi terzi e a quali condizioni; ulteriori norme procedurali relative all'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, comprese le disposizioni sul diritto di difesa, i termini temporali, la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e i termini di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento; interventi di modifica dell'allegato IV per tener conto degli sviluppi sui mercati finanziari.
- (54) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento delle CCP dei paesi terzi e l'equivalenza dei quadri giuridici dei paesi terzi, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione.
- (55) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia aumentare la sicurezza e l'efficienza delle CCP stabilendo requisiti uniformi per le loro attività, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (56) L'esercizio da parte dell'AESFEM del potere di riconoscere le CCP di paesi terzi come CCP di classe 1 o di classe 2 dovrebbe essere rinviato fino all'ulteriore precisazione dei criteri che permettano di valutare se una CCP di un paese terzo sia a rilevanza sistemica o suscettibile di assumere rilevanza sistemica per il sistema finanziario dell'UE o di uno o più dei suoi Stati membri.
- (57) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 648/2012,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012

Il regolamento (UE) n. 648/2012 è così modificato:

1. all'articolo 6, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) le CCP autorizzate in conformità dell'articolo 17 o riconosciute in conformità dell'articolo 25 e, rispettivamente, la data di autorizzazione o riconoscimento indicante che le CCP sono autorizzate o riconosciute ai fini dell'obbligo di compensazione;"

2. All'articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente articolo, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni alle quali i servizi o le attività aggiuntivi a cui una CCP intenda estendere il proprio ambito operativo non sono coperti dall'autorizzazione iniziale e richiedono pertanto un'estensione dell'autorizzazione a norma del paragrafo 1 e la procedura volta a consultare il collegio istituito a norma dell'articolo 18 per stabilire se tali condizioni siano o meno soddisfatte.

L'AESFEM presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [UP: inserire la data corrispondente a dodici mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010."

3. L'articolo 18 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Entro trenta giorni di calendario dalla presentazione della domanda completa in conformità dell'articolo 17, l'autorità competente della CCP istituisce un collegio per facilitare l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 15, 17, 30, 31, 32, 35, 49, 51 e 54.";

b) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le autorità competenti responsabili della vigilanza dei partecipanti diretti della CCP stabiliti nei tre Stati membri che, su base aggregata e nell'arco di un anno, danno il maggior contributo al fondo di garanzia in caso di inadempimento della CCP previsto all'articolo 42, compresa, se del caso, la BCE nel quadro delle funzioni conferitele relativamente alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio¹¹;"

c) al paragrafo 2, è inserita la seguente lettera c bis):

"c bis) le autorità competenti dei partecipanti diretti diverse da quelle di cui alla lettera c), previo consenso dell'autorità competente della CCP. Tali autorità competenti richiedono il consenso dell'autorità competente della CCP per partecipare al collegio, motivando la richiesta sulla base di una loro valutazione dell'impatto che le difficoltà finanziarie della CCP potrebbero avere sulla stabilità finanziaria del rispettivo Stato membro. Qualora non accolga la richiesta, l'autorità competente della CCP fornisce motivazioni complete e dettagliate per iscritto.";

d) al paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera i):

"i) le banche centrali che emettono le valute dell'Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati o destinati a essere compensati dalla CCP diverse da quelle di cui alla lettera h), previo consenso dell'autorità competente della CCP. Tali banche centrali di emissione richiedono il consenso dell'autorità competente della CCP per partecipare al collegio, motivando la richiesta sulla base di una loro valutazione dell'impatto che le difficoltà finanziarie della CCP potrebbero avere sulla stabilità finanziaria del rispettivo Stato membro. Qualora non accolga la richiesta, l'autorità competente della CCP fornisce motivazioni complete e dettagliate per iscritto.";

¹¹ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

e) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

"L'autorità competente della CCP pubblica sul proprio sito web, entro trenta giorni di calendario dall'istituzione del collegio, un elenco dei membri del collegio e lo notifica all'AESFEM. L'autorità competente della CCP aggiorna l'elenco senza indebito ritardo dopo ogni modifica della composizione del collegio. L'AESFEM pubblica sul proprio sito web senza indebito ritardo gli elenchi dei membri dei singoli collegi istituiti dopo il ricevimento della notifica da parte delle autorità competenti della CCP.";

f) al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

"Al fine di facilitare l'esecuzione dei compiti assegnati ai collegi ai sensi del primo comma, i membri del collegio di cui al paragrafo 2 sono autorizzati a contribuire alla stesura dell'ordine del giorno delle riunioni dei collegi, in particolare aggiungendo punti all'ordine del giorno di una riunione.";

g) al paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'accordo definisce le modalità pratiche di funzionamento del collegio, comprese regole dettagliate su quanto segue:

i) le procedure di voto di cui all'articolo 19, paragrafo 3;

ii) le procedure per la stesura dell'ordine del giorno delle riunioni dei collegi;

iii) la frequenza delle riunioni dei collegi;

iv) il formato e la portata delle informazioni che devono essere fornite dall'autorità competente della CCP ai membri del collegio, in particolare per quanto riguarda le informazioni che devono essere fornite a norma dell'articolo 21, paragrafo 4;

v) gli opportuni termini temporali minimi per la valutazione della documentazione pertinente da parte dei membri del collegio;

vi) le modalità di comunicazione tra i membri del collegio.

L'accordo può inoltre precisare i compiti da delegare all'autorità competente della CCP o ad un altro membro del collegio."

4. L'articolo 19 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

"Su richiesta di qualsiasi membro del collegio e previa adozione a maggioranza del collegio a norma del paragrafo 3, il parere adottato dal collegio, oltre a indicare se la CCP soddisfa tutti i requisiti stabiliti nel presente regolamento, può includere raccomandazioni volte a colmare lacune nella gestione dei rischi della CCP e ad accrescerne la resilienza.";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il parere di maggioranza del collegio è adottato a maggioranza semplice dei suoi membri.

Qualora un collegio sia costituito da un massimo di dodici membri, votano non più di due membri appartenenti allo stesso Stato membro e ogni membro votante dispone di un solo voto. Qualora un collegio sia costituito da più di dodici membri, votano non più di tre membri appartenenti allo stesso Stato membro e ogni membro votante dispone di un solo voto.

Se è membro del collegio in forza dell'articolo 18, paragrafo 2, lettere c) e h), la BCE dispone di due voti nel collegio.

I membri del collegio di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettere a), c bis) e i), non hanno diritto di voto sui pareri del collegio.";

c) è aggiunto un nuovo paragrafo 4:

"4. Fatta salva la procedura prescritta all'articolo 17, l'autorità competente tiene debitamente conto del parere del collegio adottato a norma del paragrafo 1, comprese eventuali raccomandazioni volte a colmare lacune nella gestione dei rischi della CCP e ad accrescerne la resilienza. Se l'autorità competente della CCP non concorda con il parere del collegio, comprese le raccomandazioni ivi contenute volte a colmare lacune nelle procedure di gestione dei rischi della CCP e ad accrescerne la resilienza, motiva in modo esauriente la sua decisione dando delucidazioni su ogni eventuale scostamento significativo dal parere o dalle raccomandazioni."

5. L'articolo 21 è così modificato:

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Entro il [dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], al fine di garantire uniformità in termini di formato, frequenza e accuratezza del riesame effettuato dalle autorità nazionali competenti a norma del presente articolo, l'AESFEM emana orientamenti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per specificare ulteriormente, in un modo che sia adeguato alle dimensioni, alla struttura e all'organizzazione interna delle CCP e alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività, le procedure e metodologie comuni applicabili al processo di riesame e valutazione prudenziale di cui ai paragrafi 1 e 2 e al paragrafo 3, primo comma, del presente articolo."

6. Al titolo III, capo 2, è inserito il seguente articolo 21 bis:"

Articolo 21 bis

Commissioni

1. Le CCP stabilite nei paesi terzi versano le seguenti commissioni:

a) commissioni associate alla domanda di riconoscimento di cui all'articolo 25;

b) commissioni annuali associate alle funzioni dell'AESFEM in conformità del presente regolamento in relazione alle CCP riconosciute in conformità dell'articolo 25.

2. La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 82 per specificare ulteriormente i tipi di commissioni, gli atti per i quali esse sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento da parte dei seguenti soggetti:

a) le CCP stabilite nei paesi terzi che presentano domanda di riconoscimento o sono riconosciute in conformità dell'articolo 25, paragrafo 2;

b) le CCP stabilite nei paesi terzi che presentano domanda di riconoscimento o sono riconosciute in conformità dell'articolo 25, paragrafo 2 ter."

7. L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

"L'autorità competente della CCP o qualsiasi altra autorità pertinente informa l'AESFEM, il collegio, i membri interessati del SEBC e le altre autorità interessate, senza indebito ritardo, di ogni situazione di emergenza in relazione a una CCP, compresi gli sviluppi sui mercati finanziari, che potrebbe avere effetti negativi sulla liquidità dei mercati, sulla trasmissione della politica monetaria, sul regolare funzionamento dei sistemi di pagamento o sulla stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui la CCP o uno dei suoi partecipanti diretti sono stabiliti."

8. È inserito il seguente capo 3 bis:

CAPO 3 BIS

Comitato di vigilanza delle CCP

Articolo 24 bis

Comitato di vigilanza delle CCP

1. L'AESFEM istituisce un comitato interno permanente a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1095/2010 comprendente:
 - a) una formazione deputata alle CCP di paesi terzi in conformità del paragrafo 2 che assolve i compiti previsti al paragrafo 8 ("comitato di vigilanza delle CCP nella formazione deputata ai paesi terzi" o "comitato di vigilanza delle CCP di paesi terzi");
 - b) una formazione deputata alle CCP dell'UE in conformità del paragrafo 4 che assolve i compiti previsti al paragrafo 6 ("comitato di vigilanza delle CCP nella formazione deputata alla convergenza" o "comitato di vigilanza in materia di convergenza").

2. Il comitato di vigilanza delle CCP di paesi terzi è composto:
 - a) dal presidente, nominato in conformità del paragrafo 5, che presiede il comitato e ha diritto di voto;

- b) dalle autorità competenti degli Stati membri di cui all'articolo 22 del presente regolamento che dispongono di una CCP autorizzata, con diritto di voto;
- c) ai fini della preparazione di tutte le decisioni relative agli articoli di cui al paragrafo 8 in relazione alle CCP di classe 2 e all'articolo 25, paragrafo 2 bis, per le quali si riunisce il comitato di vigilanza delle CCP di paesi terzi, dalle banche centrali di emissione di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera f), che hanno chiesto di partecipare al comitato di vigilanza delle CCP di paesi terzi. La partecipazione è accordata su presentazione di una singola domanda indirizzata per iscritto al presidente. Tali banche centrali di emissione saranno membri del comitato di vigilanza delle CCP di paesi terzi senza diritto di voto.

3. Il comitato di vigilanza in materia di convergenza è composto:

- a) dal presidente, nominato in conformità del paragrafo 5, che presiede il comitato e ha diritto di voto;
- b) dalle autorità competenti degli Stati membri di cui all'articolo 22 del presente regolamento che dispongono di una CCP autorizzata, con diritto di voto;
- c) nel quadro delle discussioni relative al paragrafo 7, lettera b), e lettera c), punto iv), dalle banche centrali di emissione delle valute dell'Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati da CCP autorizzate che hanno chiesto di partecipare al comitato di vigilanza in materia di convergenza. La partecipazione è accordata su presentazione di una singola domanda indirizzata per iscritto al presidente. Tali banche centrali di emissione saranno membri del comitato di vigilanza in materia di convergenza senza diritto di voto.

4. Negli Stati membri in cui più di un'autorità è stata designata come competente conformemente all'articolo 22, ciascuna delle autorità competenti designate di tali Stati membri può decidere di nominare un rappresentante ai fini del paragrafo 2, lettera b), e del paragrafo 3, lettera b). Ai fini delle procedure di voto di cui al paragrafo 9, i rappresentanti del rispettivo Stato membro sono considerati unitariamente un unico membro votante.

5. Il presidente del comitato di vigilanza delle CCP è un professionista indipendente impiegato a tempo pieno. Il presidente è nominato in base al merito, alle competenze, alle conoscenze in materia finanziaria, di post-negoziato, di vigilanza prudenziale e di compensazione, nonché all'esperienza pertinente in materia di vigilanza e regolamentazione delle CCP.

Il presidente è nominato dal consiglio delle autorità di vigilanza in conformità dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1095/2010 in seguito a una procedura di selezione aperta che rispetti i principi di equilibrio di genere, esperienza e qualifica.

Se il presidente del comitato di vigilanza delle CCP non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni di cui al primo comma o ha commesso una colpa grave, il consiglio delle autorità di vigilanza adotta una decisione per rimuoverlo dall'incarico.

Il mandato del presidente del comitato di vigilanza delle CCP ha durata quinquennale ed è rinnovabile una sola volta.

In deroga al comma precedente, il mandato del primo presidente nominato dopo l'entrata in vigore del presente regolamento ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta per un periodo di cinque anni.

Il presidente del comitato di vigilanza delle CCP non ricopre alcuna carica a livello nazionale, dell'Unione o internazionale. Il presidente agisce in piena indipendenza e obiettività nell'interesse esclusivo dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni od organi dell'Unione, governi degli Stati membri o altri soggetti pubblici o privati.

6. In relazione alle CCP che sono autorizzate o che presentano domanda di autorizzazione nell'Unione, il comitato di vigilanza in materia di convergenza prepara le decisioni e assolve i compiti affidati all'AESFEM di cui al paragrafo 7, lettere da a) a d).

Inoltre, il comitato di vigilanza in materia di convergenza può:

- a) in base alle sue attività di cui al paragrafo 7, lettere a), c) e d), chiedere al consiglio delle autorità di vigilanza di prendere in esame la necessità che l'AESFEM adotti orientamenti, raccomandazioni e pareri per affrontare le incoerenze nell'applicazione del presente regolamento presso le autorità competenti e i collegi. Il consiglio delle autorità di vigilanza valuta opportunamente tali richieste e fornisce una risposta adeguata;
- b) presentare pareri al consiglio delle autorità di vigilanza sulle decisioni che l'AESFEM adotta in conformità dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1095/2010, ad eccezione delle decisioni di cui agli articoli 17 e 19 di tale regolamento, relativamente ai compiti che sono stati attribuiti alle autorità competenti di cui all'articolo 22, come previsto dal presente regolamento.

7. L'AESFEM assolve un ruolo di coordinamento fra le autorità competenti e fra i collegi allo scopo di pervenire a una cultura comune della vigilanza e a prassi di vigilanza uniformi, di garantire uniformità di procedure e coerenza di approccio e di giungere a risultati di vigilanza più uniformi, in particolare per quanto riguarda i settori di vigilanza con una dimensione transfrontaliera o un possibile impatto transfrontaliero.

Ai fini del primo comma l'AESFEM:

- a) con periodicità almeno annuale, conduce un'analisi *inter pares* delle attività di vigilanza di tutte le autorità competenti in relazione all'autorizzazione e alla vigilanza delle CCP, come previsto dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1095/2010;

- b) con periodicità almeno annuale, avvia e coordina in tutta l'Unione le valutazioni sulla resilienza delle CCP agli sviluppi negativi dei mercati, come previsto dall'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
- c) promuove le discussioni e gli scambi periodici tra le autorità competenti designate in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1:
- i) sulle pertinenti attività di vigilanza e sulle decisioni adottate dalle autorità competenti di cui all'articolo 22 nell'esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento in ordine all'autorizzazione e alla vigilanza delle CCP autorizzate nel loro territorio;
 - ii) sui progetti di decisioni che l'autorità competente deve adottare in conformità degli articoli 7, 8, 14, 15 e 49. Qualora rilevi la necessità di esprimere osservazioni su un particolare progetto di decisione al fine di promuovere un'applicazione coerente e uniforme dell'articolo in questione, l'AESFEM fornisce un parere alla pertinente autorità competente entro venti giorni di calendario dal ricevimento del progetto di decisione da parte di detta autorità;
 - iii) su base volontaria e su iniziativa di una delle autorità competenti di cui all'articolo 22, sui progetti di decisioni che devono essere adottati o sulle attività di vigilanza che devono essere intraprese dall'autorità competente nell'esercizio delle sue funzioni a norma del presente regolamento in ordine all'autorizzazione e alla vigilanza delle CCP autorizzate nel suo territorio. Qualora rilevi la necessità di esprimere osservazioni su un particolare progetto di decisione al fine di promuovere un'applicazione coerente e uniforme dell'articolo in questione, l'AESFEM fornisce un parere alla pertinente autorità competente entro venti giorni di calendario dal ricevimento del progetto di decisione da parte di detta autorità;
 - iv) sui pertinenti sviluppi dei mercati, compresi le situazioni o gli eventi che influiscono o possono influire sulla solidità finanziaria o prudenziale o sulla resilienza delle CCP autorizzate in conformità dell'articolo 14 del presente regolamento o dei loro partecipanti diretti;
- d) è informata e discute in merito a tutti i pareri e le raccomandazioni adottati dai collegi a norma dell'articolo 19, al fine di contribuire al funzionamento coerente e uniforme dei collegi e di promuovere la coerenza dell'applicazione del presente regolamento presso gli stessi.

Ai fini del secondo comma, lettere da a) a d), le autorità competenti forniscono all'AESFEM tutte le informazioni e la documentazione pertinenti senza indebito ritardo.

Se l'analisi di cui alla lettera a) o lo scambio di cui alle lettere c) e d) del secondo comma rivela una mancanza di convergenza e uniformità nell'applicazione del presente regolamento, l'AESFEM emana le raccomandazioni e gli orientamenti necessari in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 o fornisce pareri in conformità dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1095/2010 al fine di colmare le lacune. Se una valutazione ai sensi del secondo comma, lettera b), rivela l'insufficiente resilienza di una o più CCP, l'AESFEM formula le necessarie raccomandazioni ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

8. In relazione alle CCP di paesi terzi, il comitato di vigilanza delle CCP di paesi terzi prepara le decisioni e assolve i compiti affidati all'AESFEM negli articoli 25, 25 bis, 25 ter, 25 quater, 25 quinquies, 25 sexies, 25 septies, 25 octies, 25 nonies, 25 decies, 25 undecies, 25 quaterdecies e 25 quindecies del presente regolamento.

Il comitato di vigilanza delle CCP di paesi terzi sottopone al consiglio delle autorità di vigilanza tutti i progetti di decisioni completi relativi al primo comma, per adozione, in conformità dell'articolo 24 ter e condivide con il collegio delle CCP di paesi terzi dell'AESFEM gli ordini del giorno delle sue riunioni prima che abbiano luogo, i verbali delle riunioni, i progetti di decisioni completi che sottopone al consiglio delle autorità di vigilanza e le decisioni finali adottate dal consiglio delle autorità di vigilanza.

9. Le decisioni del comitato di vigilanza delle CCP sono adottate a maggioranza semplice dei suoi membri. Ciascun membro votante dispone di un solo voto. In caso di parità, il voto del presidente è determinante.

Per quanto riguarda le decisioni a norma degli articoli 41, 44, 46, 50 e 54 in relazione alle CCP di classe 2, il comitato di vigilanza delle CCP di paesi terzi consulta le banche centrali di emissione di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera f). Ciascuna banca centrale di

emissione può rispondere alla richiesta di consultazione del comitato di vigilanza delle CCP di paesi terzi entro dieci giorni lavorativi dalla trasmissione del progetto di decisione. In situazioni di emergenza il suddetto periodo non supera le 24 ore. Se propone modifiche o solleva obiezioni riguardo ai progetti di decisioni del comitato di vigilanza delle CCP di paesi terzi a norma degli articoli 41, 44, 46, 50 e 54, la banca centrale di emissione fornisce motivazioni complete e dettagliate, per iscritto. Al termine del periodo di consultazione, il comitato di vigilanza delle CCP di paesi terzi prende debitamente in esame le modifiche proposte dalle banche centrali di emissione di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera f).

Qualora il comitato di vigilanza delle CCP di paesi terzi non tenga conto, nel suo progetto di decisione, delle modifiche proposte da una banca centrale di emissione, detto comitato ne informa la banca centrale di emissione interessata, per iscritto, motivando in modo esauriente la sua decisione di non tener conto delle modifiche proposte e dando delucidazioni sugli scostamenti da tali modifiche. Il comitato di vigilanza delle CCP di paesi terzi presenta al consiglio delle autorità di vigilanza le modifiche proposte dalle banche centrali di emissione di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera f), e la motivazione della sua decisione di non tenerne conto unitamente al suo progetto di decisione da sottoporre al consiglio delle autorità di vigilanza per adozione.

Per quanto riguarda le decisioni a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 quater, il comitato di vigilanza delle CCP di paesi terzi chiede l'accordo delle banche centrali di emissione di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera f), in merito agli aspetti del progetto di decisione relativi alla valuta di emissione. L'accordo di ciascuna banca centrale di emissione si considera ottenuto a meno che la banca centrale di emissione proponga modifiche o sollevi obiezioni entro dieci giorni lavorativi dalla trasmissione del progetto di decisione. Se propone modifiche o solleva obiezioni riguardo a un progetto di decisione, la banca centrale di emissione fornisce motivazioni complete e dettagliate, per iscritto. Qualora una banca centrale di emissione di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera f), proponga modifiche agli aspetti del progetto di decisione a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 quater, relativi alla valuta di emissione, il comitato di vigilanza delle CCP di paesi terzi può adottare solo quegli aspetti modificati. Qualora una banca centrale di emissione sollevi obiezioni agli aspetti del

progetto di decisione a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 quater, relativi alla valuta di emissione, il comitato di vigilanza delle CCP di paesi terzi non adotta quegli aspetti.

10. Il comitato di vigilanza delle CCP è coadiuvato da apposito personale dell'AESFEM incaricato di:
 - a) preparare le riunioni del comitato di vigilanza delle CCP;
 - b) realizzare le analisi necessarie all'assolvimento dei compiti del comitato di vigilanza delle CCP;
 - c) sostenere il comitato di vigilanza delle CCP dell'AESFEM nella cooperazione internazionale a livello amministrativo.
11. Ai fini del presente regolamento, l'AESFEM provvede alla separazione strutturale tra il comitato di vigilanza delle CCP e le altre funzioni previste dal regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 24 ter

Processo decisionale presso il consiglio delle autorità di vigilanza in relazione alle CCP di paesi terzi

Qualora il comitato di vigilanza delle CCP di paesi terzi sottoponga progetti di decisioni al consiglio delle autorità di vigilanza a norma dell'articolo 25, paragrafi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater e 5, all'articolo 25 quaterdecies, all'articolo 85, paragrafo 6, e all'articolo 89, paragrafo 3 ter, e in aggiunta solo per le CCP di classe 2 a norma degli articoli 41, 44, 46, 50 e 54, il consiglio delle autorità di vigilanza decide in conformità dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1095/2010 entro dieci giorni lavorativi.

Qualora il comitato di vigilanza delle CCP di paesi terzi sottoponga progetti di decisioni al consiglio delle autorità di vigilanza in relazione alle CCP di paesi terzi a norma di articoli diversi da quelli di cui al primo comma, il consiglio delle autorità di vigilanza decide in

merito a tali progetti di decisioni in conformità dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1095/2010 entro tre giorni lavorativi.

9. Sono inseriti i seguenti articoli 25, 25 bis, 25 ter, 25 ter bis, 25 quater, 25 quinquies, 25 sexies, 25 septies, 25 octies, 25 nonies, 25 decies, 25 undecies, 25 duodecies, 25 terdecies, 25 quaterdecies, 25 quindecies:

CAPO 4

Relazioni con i paesi terzi

Articolo 25

Riconoscimento delle CCP di paesi terzi

1. Solo le CCP stabilite nei paesi terzi riconosciute dall'AESFEM possono prestare servizi di compensazione ai partecipanti diretti o alle sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione.

2. L'AESFEM, previa consultazione delle autorità di cui al paragrafo 3, può riconoscere le CCP stabilite nei paesi terzi che hanno presentato domanda di riconoscimento per offrire taluni servizi o attività di compensazione se:
 - a) la Commissione ha adottato un atto di esecuzione conformemente al paragrafo 6;
 - b) la CCP è autorizzata nel paese terzo in questione ed è soggetta a vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme che garantiscono il pieno rispetto dei requisiti prudenziali ivi applicabili;
 - c) sono stati conclusi accordi di cooperazione conformemente al paragrafo 7;
 - d) la CCP ha sede o è autorizzata in un paese terzo il cui sistema nazionale anti riciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo non presenta, ad avviso della Commissione in conformità della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾, carenze strategiche che pongano minacce significative

¹² Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

al sistema finanziario dell'Unione;

- e) la CCP non è stata considerata a rilevanza sistemica o suscettibile di assumere rilevanza sistemica (CCP di classe 1) a norma del paragrafo 2 bis.

2 bis. L'AESFEM determina, previa consultazione del CERS e delle banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), se una CCP è a rilevanza sistemica o è suscettibile di assumere rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri (CCP di classe 2) tenendo conto di tutti i seguenti criteri:

- a) la natura, le dimensioni e la complessità delle attività della CCP, compreso il valore in termini aggregati e in ciascuna valuta dell'Unione delle operazioni compensate dalla CCP, o l'esposizione aggregata della CCP che esercita attività di compensazione nei confronti dei suoi partecipanti diretti e, nella misura del possibile, dei loro clienti e clienti indiretti stabiliti nell'Unione, anche laddove tali persone siano state designate dagli Stati membri quali altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) a norma dell'articolo 131, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE;
- b) gli effetti che il fallimento o il dissesto della CCP avrebbe sui mercati finanziari, sugli enti finanziari, sul sistema finanziario nel suo complesso, o sulla stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri;
- c) la struttura della partecipazione diretta della CCP;
- d) la disponibilità di servizi di compensazione alternativi nella rispettiva valuta dell'Unione per i partecipanti diretti, i loro clienti e clienti indiretti stabiliti nell'Unione;
- e) il rapporto della CCP, le sue interdipendenze o altre interazioni con altre infrastrutture dei mercati finanziari, altri enti finanziari e il sistema finanziario nel suo complesso, nella misura in cui ciò è suscettibile di avere effetti sulla stabilità finanziaria dell'Unione o di uno dei suoi Stati membri.

La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 82 per specificare ulteriormente i criteri di cui al primo comma entro [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

2 ter. Se determina che la CCP è a rilevanza sistemica o suscettibile di assumere rilevanza sistemica (CCP di classe 2) conformemente al paragrafo 2 bis, l'AESFEM può riconoscere tale CCP solo se, oltre alle condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettere a), b), c) e d), sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la CCP soddisfa, al momento del riconoscimento e, successivamente, su base continuativa, i requisiti stabiliti all'articolo 16 e ai titoli IV e V. Per quanto riguarda la conformità della CCP agli articoli 41, 44, 46, 50 e 54, l'AESFEM consulta le banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), secondo la procedura di cui all'articolo 24 bis, paragrafo 9, secondo comma. L'AESFEM tiene conto, conformemente all'articolo 25 bis, paragrafo 2, della misura in cui la conformità di una CCP a tali requisiti è soddisfatta dal fatto che la CCP rispetta requisiti comparabili applicabili nel paese terzo;
- b) le banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), hanno fornito all'AESFEM conferma scritta, entro centocinquanta giorni lavorativi dalla presentazione di una domanda completa o in base al riesame di cui al paragrafo 5, del fatto che la CCP soddisfa i seguenti requisiti che tali banche centrali di emissione possono avere imposto nello svolgimento delle loro funzioni di politica monetaria:
 - i) presentare le informazioni che possa richiedere la banca centrale di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), previa richiesta motivata di quest'ultima;
 - ii) cooperare pienamente e debitamente con la banca centrale di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), nell'ambito della valutazione della resilienza della CCP a condizioni di mercato sfavorevoli effettuata in conformità dell'articolo 25 ter, paragrafo 2;

- iii) aprire, o notificare l'intenzione di aprire, conformemente ai pertinenti requisiti e criteri di accesso, un conto di deposito overnight presso la banca centrale di emissione;
- iv) rispettare i requisiti, applicati in situazioni eccezionali dalla banca centrale di emissione, nell'ambito delle sue competenze, al fine di far fronte a rischi di liquidità sistemici e temporanei che incidono sulla trasmissione della politica monetaria o sul regolare funzionamento dei sistemi di pagamento e riguardanti il controllo del rischio di liquidità, i requisiti di margine, le garanzie, gli accordi di regolamento o gli accordi di interoperabilità. Tali requisiti temporanei possono comprendere, in particolare, miglioramenti nella gestione del rischio di liquidità di una CCP, ad esempio un aumento della riserva di liquidità, un aumento della frequenza della raccolta di margini infragiornalieri, limiti alle esposizioni tra due o più valute, o modalità specifiche per il deposito di liquidità presso la banca centrale e il regolamento dei pagamenti nella valuta della banca centrale. I requisiti preservano la solidità e la sicurezza finanziaria della CCP.

L'applicazione di detti requisiti costituisce una condizione di riconoscimento per un periodo limitato di massimo sei mesi. Qualora, allo scadere di tale periodo, la banca centrale di emissione consideri che la situazione eccezionale perduri, l'applicazione dei requisiti ai fini del riconoscimento può essere prorogata una sola volta per un periodo aggiuntivo non superiore a sei mesi.

Prima di imporre o prorogare detti requisiti, la banca centrale di emissione ne informa l'AESFEM, le altre banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), e i membri del collegio delle CCP di paesi terzi dell'AESFEM e fornisce loro una spiegazione del modo in cui i requisiti che intende imporre preservino la solidità e la sicurezza finanziaria della CCP nonché una giustificazione della necessità e proporzionalità dei requisiti rispetto all'obiettivo di garantire la trasmissione della politica monetaria o il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento in relazione alla valuta di emissione. L'AESFEM presenta alla banca centrale di emissione un parere entro

dieci giorni lavorativi dalla trasmissione del progetto di requisito o progetto di proroga. In situazioni di emergenza il suddetto periodo non supera le 24 ore. Nel suo parere l'AESFEM prende in esame, in particolare, gli effetti dei requisiti imposti sulla solidità e sulla sicurezza finanziaria della CCP. Le altre banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), possono presentare un parere entro lo stesso termine. Al termine del periodo di consultazione, la banca centrale di emissione prende debitamente in esame le modifiche proposte nei pareri dell'AESFEM o delle banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f).

La banca centrale di emissione coopera e condivide informazioni su base continuativa con l'AESFEM e le altre banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), in relazione ai requisiti temporanei applicabili in situazioni eccezionali, in particolare relativamente alla valutazione dei rischi di liquidità sistemici e agli effetti dei requisiti imposti sulla solidità e sulla sicurezza finanziaria della CCP.

Qualora una banca centrale di emissione di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera f), imponga i requisiti di cui al primo comma dopo che una CCP di classe 2 sia stata riconosciuta, tali requisiti sono considerati una condizione di riconoscimento e le banche centrali di emissione forniscono all'AESFEM conferma scritta, entro novanta giorni lavorativi, del fatto che la CCP soddisfa i requisiti.

Se una banca centrale di emissione non ha fornito conferma scritta all'AESFEM entro il termine stabilito, l'AESFEM può considerare i requisiti soddisfatti;

- c) la CCP ha dato all'AESFEM il suo incondizionato assenso scritto, firmato da un rappresentante legale della CCP, a fornire in qualunque momento, entro 72 ore dalla notifica della richiesta da parte dell'AESFEM, tutti i documenti, i registri, le informazioni e i dati detenuti da tale CCP e a consentire all'AESFEM l'accesso a tutti i locali aziendali della CCP, nonché un parere motivato da parte di un consulente

giuridico indipendente che conferma che l'assenso è valido ed opponibile in base alla pertinente legislazione applicabile;

- d) la CCP ha posto in essere tutte le necessarie misure e procedure che garantiscono l'effettivo rispetto delle prescrizioni di cui alle lettere a) e c);
- e) la Commissione non ha adottato un atto di esecuzione conformemente al paragrafo 2 quater.

2 quater. Come misura di ultima istanza, l'AESFEM, previa consultazione del CERS e in accordo con le banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), sugli aspetti che riguardano la valuta di emissione in conformità dell'articolo 24 bis, paragrafo 9, quarto comma, e proporzionalmente al grado di rilevanza sistemica della CCP in conformità del paragrafo 2 bis, può concludere, sulla base di una valutazione circostanziata, che una CCP o alcuni suoi servizi di compensazione presentano una rilevanza sistemica talmente significativa che la CCP non dovrebbe essere riconosciuta. Nella sua valutazione l'AESFEM:

- a) spiega che il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2 ter non pone sufficiente rimedio al rischio per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno dei suoi Stati membri;
- b) fornisce una valutazione tecnica quantitativa dei costi e benefici e delle conseguenze di una decisione volta a non riconoscere la CCP.

In base alla sua valutazione, l'AESFEM raccomanda alla Commissione di adottare un atto di esecuzione che confermi che la CCP o alcuni suoi servizi di compensazione non devono essere riconosciuti a norma del paragrafo 2 ter.

Dopo la presentazione della raccomandazione di cui al secondo comma, la Commissione può adottare un atto di esecuzione in cui specifica:

- a) che, dopo il periodo di adattamento indicato dalla Commissione a norma della lettera b), tale CCP di paese terzo non deve fornire alcuni o tutti i servizi di compensazione a partecipanti diretti e sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione, a meno che non sia autorizzata a farlo in conformità dell'articolo 14;
- b) un periodo di adattamento adeguato per la CCP, i suoi partecipanti diretti e i loro clienti. Il periodo di adattamento non supera i due anni ed è prorogabile una sola volta per ulteriori sei mesi;
- c) le condizioni alle quali la CCP può essere temporaneamente riconosciuta durante il periodo di adattamento di cui alla lettera b);

- d) le eventuali misure da adottare durante il periodo di adattamento per limitare i possibili costi per i partecipanti diretti e i loro clienti, soprattutto quelli stabiliti nell'Unione.

Nell'indicare i servizi e il periodo di adattamento di cui al terzo comma, lettere a) e b), la Commissione considera:

- a) le caratteristiche dei servizi offerti dalla CCP e la loro sostituibilità;
- b) tenuto conto delle conseguenze giuridiche ed economiche, se e in quale misura le operazioni in essere compensate debbano essere incluse nell'ambito di applicazione dell'atto di esecuzione;
- c) le implicazioni possibili sul piano dei costi per i partecipanti diretti e i loro clienti, soprattutto quelli stabiliti nell'Unione.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 86, paragrafo 2.

- 3. Nel valutare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b), c) e d), l'AESFEM consulta:

- a) l'autorità competente dello Stato membro in cui la CCP fornisce o intende fornire servizi di compensazione e che quest'ultima ha selezionato;
- b) le autorità competenti responsabili della vigilanza dei partecipanti diretti della CCP stabiliti nei tre Stati membri che su base aggregata nell'arco di un anno danno o la CCP prevede che diano il maggior contributo al fondo di garanzia in caso di inadempimento della CCP previsto dall'articolo 42;
- c) le autorità competenti responsabili della vigilanza delle sedi di negoziazione situate nell'Unione che la CCP serve o servirà;

- d) le autorità competenti responsabili della vigilanza delle CCP stabilite nell'Unione con le quali sono stati conclusi accordi di interoperabilità;
- e) i membri interessati del SEBC degli Stati membri in cui la CCP presta o intende prestare servizi di compensazione e i membri interessati del SEBC responsabili della sorveglianza delle CCP con cui sono stati conclusi accordi di interoperabilità;
- f) le banche centrali che emettono tutte le valute dell'Unione avendo riguardo alla denominazione degli strumenti finanziari compensati o destinati a essere compensati dalla CCP.

4. La CCP di cui al paragrafo 1 presenta domanda all'AESFEM.

La CCP richiedente fornisce all'AESFEM tutte le informazioni necessarie ai fini del riconoscimento. Entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento, l'AESFEM accerta che la domanda sia completa. Se la domanda è incompleta, l'AESFEM fissa un termine entro il quale la CCP richiedente deve trasmettere informazioni supplementari. L'AESFEM trasmette immediatamente tutte le informazioni ricevute dalla CCP richiedente al collegio delle CCP di paesi terzi dell'AESFEM.

La decisione di riconoscimento si basa sulle condizioni indicate al paragrafo 2 per le CCP di classe 1 e ai paragrafi 2 e 2 ter per le CCP di classe 2 ed è indipendente da qualsiasi valutazione a sostegno della decisione sull'equivalenza di cui all'articolo 13, paragrafo 3.

Entro centottanta giorni lavorativi dalla presentazione della domanda completa, l'AESFEM informa per iscritto la CCP richiedente se l'autorizzazione è stata concessa o rifiutata, accludendo una motivazione circostanziata.

L'AESFEM pubblica sul suo sito web l'elenco delle CCP riconosciute conformemente al presente regolamento.

5. L'AESFEM, previa consultazione delle autorità e dei soggetti di cui al paragrafo 3, riesamina il riconoscimento di una CCP stabilita in un paese terzo se questa abbia esteso la gamma delle sue attività e dei suoi servizi nell'Unione e, in ogni caso, almeno ogni due anni. Il riesame è svolto conformemente ai paragrafi 2, 2 bis, 2 ter, 3 e 4.

Se, a seguito del riesame di cui al primo comma, l'AESFEM stabilisce che la CCP di un paese terzo che l'AESFEM ha riconosciuto come CCP di classe 1 deve essere riconosciuta come CCP di classe 2, l'AESFEM fissa un adeguato periodo di adattamento non superiore a diciotto mesi entro il quale la CCP deve conformarsi ai requisiti di cui al paragrafo 2 ter. L'AESFEM può prorogare il periodo di adattamento fino a un massimo di ulteriori sei mesi su richiesta motivata della CCP o dell'autorità competente responsabile della vigilanza dei partecipanti diretti, quando tale proroga sia giustificata da circostanze eccezionali e implicazioni per i partecipanti diretti stabiliti nell'Unione.

6. La Commissione può adottare un atto di esecuzione a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011, con cui stabilisce:
- a) che le disposizioni giuridiche e di vigilanza del paese terzo assicurano che le CCP ivi autorizzate soddisfino su base continuativa requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del presente regolamento;
 - b) che tali CCP sono soggette nel paese terzo, su base continuativa, a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme;
 - c) che il quadro normativo del paese terzo prevede un sistema effettivo equivalente per il riconoscimento di CCP autorizzate a norma di regimi giuridici di paesi terzi.

La Commissione può subordinare l'applicazione dell'atto di esecuzione di cui al primo comma all'effettivo adempimento di tutti gli obblighi ivi stabiliti da un paese terzo su base continuativa e alla capacità dell'AESFEM di esercitare effettivamente le sue responsabilità in relazione alle CCP di paesi terzi riconosciute ai sensi dei paragrafi 2 e 2 ter o in relazione al controllo di cui al paragrafo 6 ter, anche concordando e applicando gli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 7.

6 bis. La Commissione può adottare un atto delegato conformemente all'articolo 82 per specificare ulteriormente i criteri di cui al paragrafo 6, lettere a), b) e c).

6 ter. L'AESFEM controlla gli sviluppi in materia di regolamentazione e di vigilanza nei paesi terzi per i quali sono stati adottati atti di esecuzione a norma del paragrafo 6.

Qualora individui sviluppi in materia di regolamentazione o di vigilanza in tali paesi terzi che possano incidere sulla stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più Stati membri, l'AESFEM ne informa, in via riservata e senza indugio, la Commissione e i membri del collegio delle CCP di paesi terzi dell'AESFEM di cui all'articolo 25 ter bis.

L'AESFEM presenta su base annua una relazione riservata alla Commissione e ai membri del collegio delle CCP di paesi terzi dell'AESFEM di cui all'articolo 25 ter bis in merito agli sviluppi in materia di regolamentazione e di vigilanza nei paesi terzi di cui al primo comma.

7. L'AESFEM conclude accordi di cooperazione efficaci con le autorità competenti interessate dei paesi terzi il cui quadro giuridico e di vigilanza è stato riconosciuto equivalente al presente regolamento in conformità del paragrafo 6. Tali accordi precisano almeno:

- a) il meccanismo di scambio delle informazioni tra l'AESFEM, le banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), e le autorità competenti dei paesi terzi interessati, compreso l'accesso a tutte le informazioni richieste dall'AESFEM relativamente alle CCP autorizzate nei paesi terzi;
- b) il meccanismo di rapida notifica all'AESFEM se l'autorità competente di un paese terzo ritiene che la CCP sotto la sua vigilanza violi le condizioni di autorizzazione o altre disposizioni legislative a cui è tenuta a conformarsi;
- c) il meccanismo di rapida notifica all'AESFEM da parte dell'autorità competente di un paese terzo se la CCP assoggettata alla sua vigilanza ha ottenuto il diritto di prestare servizi di compensazione a partecipanti diretti o clienti stabiliti nell'Unione;

- d) le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza, compreso l'accordo delle autorità dei paesi terzi a consentire indagini e ispezioni in loco in forza, rispettivamente, degli articoli 25 quinquies e 25 sexies;
- e) le procedure necessarie per il controllo effettivo degli sviluppi in materia di regolamentazione e di vigilanza in un paese terzo;
- f) le procedure con cui le autorità dei paesi terzi assicurano l'efficace esecuzione delle decisioni adottate dall'AESFEM in conformità degli articoli 25 ter, 25 quater, 25 quinquies, 25 sexies, 25 septies, 25 octies, 25 nonies, 25 decies, 25 undecies, 25 quaterdecies e 25 quindecies;
- g) le procedure con cui le autorità dei paesi terzi informano, senza indebito ritardo, l'AESFEM, il collegio delle CCP di paesi terzi dell'AESFEM di cui all'articolo 25 ter bis e le banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), di ogni situazione di emergenza in relazione alla CCP, compresi gli sviluppi sui mercati finanziari, che potrebbe avere effetti negativi sulla liquidità dei mercati e sulla stabilità del sistema finanziario nell'Unione o in uno dei suoi Stati membri e le procedure e i piani di emergenza da attuare in tali situazioni.

8. Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente articolo, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino le informazioni che la CCP deve trasmettere all'AESFEM nella sua domanda di riconoscimento.

L'AESFEM presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 25 bis

Conformità comparabile

1. La CCP di cui all'articolo 25, paragrafo 2 ter, lettera a), può presentare una richiesta motivata affinché l'AESFEM valuti la comparabilità della conformità ai requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 2 ter, lettera a), ed enunciati all'articolo 16 e ai titoli IV e V. L'AESFEM trasmette immediatamente la richiesta al collegio delle CCP di paesi terzi dell'AESFEM.
2. La richiesta di cui al paragrafo 1 fornisce gli elementi di fatto per la constatazione della comparabilità e le ragioni per cui la conformità ai requisiti applicabili nel paese terzo soddisfa i requisiti enunciati all'articolo 16 e ai titoli IV e V.
3. La Commissione, al fine di garantire che la valutazione di cui al paragrafo 1 rispecchi effettivamente gli obiettivi regolamentari dei requisiti enunciati all'articolo 16 e ai titoli IV e V e gli interessi dell'Unione nel suo insieme, adotta un atto delegato per specificare quanto segue:
 - a) gli elementi minimi da valutare ai fini del paragrafo 1;
 - b) le modalità e le condizioni per effettuare la valutazione.

La Commissione adotta l'atto delegato di cui al primo comma in conformità dell'articolo 82 entro il [sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento].

Articolo 25 ter

Conformità su base continuativa alle condizioni previste per il riconoscimento

1. L'AESFEM è responsabile dell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza su base continuativa derivanti dal presente regolamento in relazione alla conformità delle CCP di classe 2 riconosciute ai requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 2 ter, lettera a). Per quanto riguarda

le decisioni adottate ai sensi degli articoli 41, 44, 46, 50 e 54, l'AESFEM consulta le banche centrali di emissione di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera f), in conformità dell'articolo 24 bis, paragrafo 9, secondo comma.

L'AESFEM chiede a ciascuna CCP di classe 2, almeno su base annua, conferma del fatto che i requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 2 ter, lettere a), c) e d), continuano ad essere soddisfatti.

Se una banca centrale di emissione di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera f), ritiene che una CCP di classe 2 non soddisfi più le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2 ter, lettera b), essa ne dà immediata notifica all'AESFEM.

2. L'AESFEM effettua valutazioni sulla resilienza delle CCP riconosciute agli sviluppi negativi dei mercati in conformità dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010; in coordinamento con le valutazioni di cui all'articolo 24 bis, paragrafo 7, lettera b). Le banche centrali di emissione di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera f), possono contribuire a tali valutazioni nell'esercizio delle loro funzioni di politica monetaria.

Articolo 25 ter bis

Collegio delle CCP di paesi terzi dell'AESFEM

1. L'AESFEM istituisce un collegio delle CCP di paesi terzi onde agevolare la condivisione delle informazioni in conformità del presente regolamento.
2. Il collegio è composto da:
 - a) il presidente del comitato di vigilanza delle CCP, che presiede il collegio;
 - b) le autorità competenti responsabili della vigilanza delle CCP designate dagli Stati membri a norma dell'articolo 22; negli Stati membri in cui più di un'autorità è stata

designata come competente conformemente all'articolo 22, tali autorità si accordano su un rappresentante comune;

- c) le autorità competenti responsabili della vigilanza dei partecipanti diretti stabiliti nell'Unione;
- d) le autorità competenti responsabili della vigilanza delle sedi di negoziazione stabilite nell'Unione servite o destinate a essere servite dalle CCP;
- e) le autorità competenti responsabili della vigilanza dei sistemi di deposito accentrato stabiliti nell'Unione a cui sono collegate o intendono collegarsi le CCP;
- f) i membri del SEBC.

3. I membri del collegio possono chiedere al comitato di vigilanza delle CCP di paesi terzi di discutere temi specifici relativi a una CCP stabilita in un paese terzo. Tale richiesta è formulata per iscritto e contiene una motivazione dettagliata. Il comitato di vigilanza delle CCP di paesi terzi valuta opportunamente tali richieste e fornisce una risposta adeguata.

4. L'istituzione e il funzionamento del collegio sono basati su un accordo scritto tra tutti i suoi membri. L'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 83 si applica a tutti i membri del collegio.

Articolo 25 quater

Richiesta di informazioni

1. Con semplice richiesta, o tramite decisione, l'AESFEM può imporre alle CCP riconosciute e a terzi collegati cui le CCP hanno esternalizzato attività o funzioni operative di fornire tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente regolamento.
2. Nell'inviare una semplice richiesta di informazioni a norma del paragrafo 1, l'AESFEM:

- a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;
- b) dichiara la finalità della richiesta;
- c) indica le informazioni richieste;
- d) prescrive il termine entro il quale fornire le informazioni;
- e) informa la persona alla quale sono richieste le informazioni che non è tenuta a fornirle, ma che, in caso di risposta volontaria, tali informazioni non devono essere inesatte o fuorvianti;
- f) indica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 25 octies, in combinato disposto con l'allegato III, sezione V, lettera a), laddove le risposte ai quesiti sottoposti siano inesatte o fuorvianti.

3. Nel richiedere le informazioni a norma del paragrafo 1 tramite decisione, l'AESFEM:

- a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;
- b) dichiara la finalità della richiesta;
- c) indica le informazioni richieste;
- d) prescrive il termine entro il quale fornire le informazioni;
- e) indica le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste all'articolo 25 nonies laddove le informazioni fornite siano incomplete;
- f) indica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 25 octies, in combinato disposto con l'allegato III, sezione V, lettera a), laddove le risposte ai quesiti sottoposti siano inesatte o fuorvianti; e
- g) indica il diritto di presentare ricorso contro la decisione dinanzi alla commissione di ricorso dell'AESFEM e di sottoporre la decisione al controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea ("Corte di giustizia") conformemente agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4. Le persone di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base allo statuto forniscono le informazioni richieste. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste a nome dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

5. L'AESFEM trasmette senza indugio copia della richiesta semplice o della decisione all'autorità competente del paese terzo in questione in cui sono domiciliate o stabilite le persone di cui al paragrafo 1 interessate dalla richiesta di informazioni.

Articolo 25 quinquies

Indagini generali

1. Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l'AESFEM ha facoltà di svolgere le indagini necessarie riguardo alle CCP di classe 2 e ai terzi collegati cui le CCP hanno esternalizzato funzioni operative, servizi o attività. A tal fine, i funzionari e altre persone autorizzate dall'AESFEM sono abilitati a:
 - a) esaminare registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l'esecuzione dei compiti di loro competenza, su qualsiasi forma di supporto;
 - b) prendere o ottenere copie certificate o estratti di tali registri, dati, procedure e altro materiale;
 - c) convocare e chiedere alle CCP di classe 2, ai loro rappresentanti o membri del personale spiegazioni scritte o orali su fatti o documenti relativi all'indagine e al suo oggetto e registrarne le risposte;
 - d) sentire in audizione altre persone fisiche o giuridiche che abbiano dato il loro consenso a essere sentite in audizione al fine di raccogliere informazioni riguardanti l'oggetto dell'indagine;
 - e) richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati.

Il collegio delle CCP di paesi terzi dell'AESFEM di cui all'articolo 25 ter bis è informato senza indebito ritardo di eventuali risultati che possono essere pertinenti per l'esecuzione dei suoi compiti.

2. I funzionari e altre persone autorizzati dall'AESFEM allo svolgimento delle indagini di cui al paragrafo 1 esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e le finalità dell'indagine. L'autorizzazione indica inoltre le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 25 nonies qualora i registri, i dati, le procedure o altri materiali richiesti o le risposte a quesiti sottoposti alle CCP di classe 2 non siano stati forniti o siano incompleti, e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 25 octies, in combinato disposto con l'allegato III, sezione V, lettera b), qualora le risposte ai quesiti sottoposti alle CCP di classe 2 siano inesatte o fuorvianti.

3. Le CCP di classe 2 sono tenute a sottoporsi alle indagini avviate a seguito di una decisione dell'AESFEM. La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 25 nonies, i mezzi di ricorso disponibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di sottoporre la decisione al controllo della Corte di giustizia.

4. Prima di notificare l'indagine alla CCP di classe 2, l'AESFEM informa l'autorità competente del paese terzo in questione in cui si deve condurre l'indagine dello svolgimento della stessa e dell'identità delle persone autorizzate. I funzionari dell'autorità competente del paese terzo in questione possono, su richiesta dell'AESFEM, assistere le persone autorizzate nello svolgimento dei loro compiti. I funzionari dell'autorità competente del paese terzo in questione possono altresì presenziare alle indagini.

Articolo 25 sexies

Ispezioni in loco

1. Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento l'AESFEM ha facoltà di svolgere tutte le ispezioni in loco necessarie nei locali aziendali delle CCP di classe 2 e dei terzi collegati cui le CCP hanno esternalizzato funzioni operative, servizi o attività.

Se utile all'esercizio delle loro funzioni di politica monetaria, le banche centrali di emissione delle valute in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati dalla CCP possono chiedere all'AESFEM di partecipare a dette ispezioni in loco.

Il collegio delle CCP di paesi terzi dell'AESFEM di cui all'articolo 25 ter bis è informato senza indebito ritardo di eventuali risultati che possono essere pertinenti per l'esecuzione dei suoi compiti.

2. I funzionari e le altre persone autorizzati dall'AESFEM a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali aziendali o agli immobili delle persone giuridiche soggette all'indagine avviata a seguito di una decisione adottata dall'AESFEM e possono esercitare tutti i poteri loro conferiti conformemente all'articolo 25 quinquies, paragrafo 1. Essi hanno altresì facoltà di apporre sigilli su tutti i locali commerciali e ai libri e ai registri contabili per la durata dell'ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.
3. In debito anticipo rispetto agli accertamenti, l'AESFEM avvisa dell'ispezione l'autorità competente del paese terzo in questione in cui essa deve essere svolta. Se necessario ai fini di un'ispezione corretta ed efficace, dopo aver informato l'autorità competente del paese terzo in questione, l'AESFEM può svolgere l'ispezione in loco senza informare preventivamente la CCP.

I funzionari e le altre persone autorizzati dall'AESFEM a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e

le finalità dell'indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 25 nonies, qualora le persone interessate non acconsentano a sottoporsi all'ispezione.

4. Le CCP di classe 2 si sottopongono alle ispezioni in loco disposte da una decisione dell'AESFEM. La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'indagine nonché la sua data d'inizio e indica le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 25 nonies, i mezzi di ricorso disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di sottoporre la decisione al controllo della Corte di giustizia.
5. I funzionari dell'autorità competente del paese terzo in cui deve essere effettuata l'ispezione o le persone da essa autorizzate o incaricate possono, su richiesta dell'AESFEM, prestare attivamente assistenza ai funzionari e alle altre persone autorizzati da quest'ultima. I funzionari dell'autorità competente del paese terzo possono altresì presenziare alle ispezioni in loco.
6. L'AESFEM può inoltre chiedere alle autorità competenti del paese terzo di svolgere per proprio conto dei compiti d'indagine specifici e delle ispezioni in loco, come previsto al presente articolo e all'articolo 25 quinquies, paragrafo 1.
7. Qualora i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dall'AESFEM constatino che una persona si oppone ad un'ispezione ordinata a norma del presente articolo, l'autorità competente del paese terzo in questione può prestare l'assistenza necessaria a consentire loro di svolgere l'ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un'autorità equivalente incaricata dell'applicazione della legge.

Articolo 25 septies

Norme procedurali per l'adozione delle misure di vigilanza e l'imposizione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, l'AESFEM constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire una o più violazioni di cui all'allegato III, l'AESFEM nomina al suo interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini. Il funzionario nominato non può essere, né essere stato, coinvolto direttamente o indirettamente nel processo di riconoscimento o di vigilanza della CCP interessata e svolge i propri compiti in maniera indipendente rispetto all'AESFEM.

2. Il funzionario incaricato indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni trasmesse dalle persone oggetto delle indagini, e invia all'AESFEM un fascicolo completo sui risultati ottenuti.

Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini può avvalersi del potere di chiedere informazioni in forza dell'articolo 25 quater e di svolgere indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 25 quinquies e 25 sexies. Il funzionario incaricato delle indagini si avvale di questi poteri nel rispetto dell'articolo 25 quater, paragrafo 4.

Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e a tutte le informazioni raccolti dall'AESFEM nelle sue attività.

3. Al termine dell'indagine e prima di trasmettere il fascicolo con i relativi risultati all'AESFEM, il funzionario incaricato delle indagini dà alle persone oggetto delle indagini la possibilità di essere sentite relativamente alle questioni in oggetto. Il funzionario incaricato basa i risultati delle indagini solo su fatti in merito ai quali le persone interessate hanno avuto la possibilità di esprimersi.

Nel corso delle indagini previste dal presente articolo sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate.

4. Quando trasmette all'AESFEM il fascicolo contenente i risultati dei lavori, il funzionario incaricato delle indagini ne informa le persone oggetto delle indagini stesse. Le persone oggetto delle indagini hanno diritto d'accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate relative a terzi.
5. In base al fascicolo contenente i risultati dei lavori del funzionario incaricato delle indagini e su richiesta delle persone oggetto delle indagini, dopo averle sentite conformemente all'articolo 25 decies, l'AESFEM decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni di cui all'allegato III, e in caso affermativo adotta una misura di vigilanza conformemente all'articolo 25 quindecies e impone una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente all'articolo 25 octies.
6. Il funzionario incaricato delle indagini non partecipa alle deliberazioni dell'AESFEM, né interviene altrimenti nel processo decisionale della stessa.
7. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 82 per specificare ulteriormente le norme procedurali per l'esercizio della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, comprese le disposizioni sui diritti della difesa, le disposizioni temporali, le disposizioni sulla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e sui termini di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione delle stesse.
8. L'AESFEM si rivolge alle autorità competenti per le indagini e l'eventuale procedimento penale ai fini della promozione dell'azione penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire reato. Inoltre l'AESFEM si astiene dall'imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento se una

precedente sentenza di assoluzione o condanna, a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi, sia passata in giudicato in esito a un procedimento penale di diritto interno.

Articolo 25 octies

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Qualora, conformemente all'articolo 25 septies, paragrafo 5, constati che una CCP ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, una violazione figurante nell'allegato III, l'AESFEM adotta una decisione volta a imporre una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente da una CCP se l'AESFEM ha accertato elementi oggettivi che dimostrano che la CCP o la sua alta dirigenza ha agito deliberatamente per commettere tale violazione.

2. L'importo di base delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al paragrafo 1 è fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando questi possono essere determinati, o fino al 10% del fatturato complessivo annuo, come definito dalla pertinente normativa dell'Unione, della persona giuridica nell'esercizio precedente.
3. Gli importi di base di cui al paragrafo 2 sono adeguati, se necessario, in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti secondo i coefficienti pertinenti di cui all'allegato IV. I coefficienti aggravanti pertinenti sono applicati singolarmente all'importo base. Se è applicabile più di un coefficiente aggravante, la differenza tra l'importo base e l'importo derivante dall'applicazione di ciascun singolo coefficiente aggravante è aggiunta all'importo base.

I coefficienti attenuanti pertinenti sono applicati singolarmente all'importo di base. Se è applicabile più di un coefficiente attenuante, la differenza tra l'importo base e l'importo

derivante dall'applicazione di ciascun singolo coefficiente attenuante è sottratta all'importo base.

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria non supera il 20% del fatturato annuo della CCP interessata nell'esercizio precedente, ma, qualora la CCP abbia tratto, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario dalla violazione commessa, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è almeno pari all'importo del beneficio.

Se un'azione o un'omissione compiuta da una CCP costituisce più di una violazione elencata all'allegato III, si applica solo la sanzione pecuniaria maggiore, calcolata conformemente ai paragrafi 2 e 3, relativa ad una di queste violazioni.

Articolo 25 nonies

Sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

1. L'AESFEM infligge mediante decisione sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento volte a obbligare:
 - a) la CCP di classe 2 a porre termine a una violazione conformemente a una decisione adottata in applicazione dell'articolo 25 quindicies, paragrafo 1, lettera a);
 - b) la persona di cui all'articolo 25 quater, paragrafo 1, a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell'articolo 25 quater;
 - c) la CCP di classe 2:
 - i) a sottoporsi a un'indagine e, in particolare, a fornire nella loro interezza registri, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere altre informazioni fornite in un'indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell'articolo 25 quinquies; o
 - ii) a sottoporsi a un'ispezione in loco disposta da una decisione adottata a norma dell'articolo 25 sexies.

2. La sanzione per la reiterazione dell'inadempimento è effettiva e proporzionata. La sanzione per la reiterazione dell'inadempimento è applicata per ogni giorno di ritardo.
3. In deroga al paragrafo 2, l'importo delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento è pari al 3% del fatturato giornaliero medio dell'esercizio precedente o, per le persone fisiche, al 2% del reddito medio giornaliero dell'anno civile precedente. È calcolato dalla data stabilita nella decisione che impone la sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.
4. Una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento è imposta per un periodo massimo di sei mesi successivo alla notifica della decisione dell'AESFEM. Al termine di tale periodo l'AESFEM rivede la misura.

Articolo 25 decies

Audizione delle persone interessate

1. Prima di prendere la decisione di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento ai sensi degli articoli 25 octies e 25 nonies, l'AESFEM dà alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite sulle sue conclusioni. L'AESFEM basa le sue decisioni solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimersi.
2. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate dal procedimento. Tali persone hanno diritto d'accesso al fascicolo dell'AESFEM, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate o ai documenti preparatori interni dell'AESFEM.

Articolo 25 undecies

Divulgazione, natura, applicazione e assegnazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

1. L'AESFEM comunica al pubblico le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento imposte ai sensi degli articoli 25 octies e 25 nonies, salvo il caso in cui tale comunicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. Tale comunicazione non contiene dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 25 octies e 25 nonies sono di natura amministrativa.
3. Qualora decida di non infliggere sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, l'AESFEM ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e le autorità competenti del paese terzo in questione, indicando le ragioni della sua decisione.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 25 octies e 25 nonies costituiscono titolo esecutivo.

L'applicazione è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato membro o nel paese terzo in cui ha luogo.
5. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento sono assegnati al bilancio generale dell'Unione europea.

Articolo 25 duodecies

Controllo della Corte di giustizia

La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali l'AESFEM ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento. Può annullare, ridurre o aumentare la sanzione amministrativa pecuniaria o la sanzione per la reiterazione dell'inadempimento irrogata.

Articolo 25 terdecies

Modifiche dell'allegato IV

Per tener conto degli sviluppi nei mercati finanziari, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 82 riguardo alle misure per modificare l'allegato IV.

Articolo 25 quaterdecies

Revoca del riconoscimento

1. Lasciando impregiudicato l'articolo 25 quindecies e fatti salvi i paragrafi che seguono, l'AESFEM, previa consultazione delle autorità e delle entità di cui all'articolo 25, paragrafo 3, revoca una decisione di riconoscimento adottata conformemente all'articolo 25 se:
 - a) la CCP interessata non si è avvalsa del riconoscimento entro sei mesi, rinuncia espressamente al riconoscimento o ha cessato di esercitare la sua attività per un periodo superiore a sei mesi;
 - b) la CCP interessata ha ottenuto il riconoscimento presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
 - c) la CCP interessata ha violato in modo grave e sistematico o non soddisfa più una qualsiasi delle condizioni di riconoscimento di cui all'articolo 25, paragrafo 2 ter, e, in una qualsiasi di tali situazioni, non ha adottato la misura correttiva richiesta dall'AESFEM entro un termine adeguato, di massimo sei mesi;

- d) l'atto di esecuzione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, è stato revocato o sospeso, o una delle condizioni ad esso collegate non è più soddisfatta.

L'AESFEM può limitare la revoca del riconoscimento a un servizio, un'attività o a una categoria di strumenti finanziari particolare.

Nel determinare la data di entrata in vigore della decisione di revoca del riconoscimento, l'AESFEM si adopera al fine di ridurre al minimo le potenziali perturbazioni del mercato e prevede un periodo di adattamento adeguato non superiore a due anni.

2. Prima di revocare il riconoscimento ai sensi del paragrafo 1, lettera c), l'AESFEM tiene conto della possibilità di applicare le misure di cui all'articolo 25 quindicesimo, paragrafo 1, lettere da a) a c).

Se stabilisce che la misura correttiva entro il termine stabilito di massimo sei mesi di cui al paragrafo 1, lettera c), non è stata adottata o che la misura adottata non è adeguata, l'AESFEM, previa consultazione delle autorità di cui all'articolo 25, paragrafo 3, revoca la decisione di riconoscimento.

Se decide di revocare il riconoscimento della CCP di un paese terzo, l'AESFEM informa tale CCP e le autorità del paese terzo in questione prima di revocare una decisione di riconoscimento.

3. L'AESFEM notifica senza indebito ritardo all'autorità competente del paese terzo in questione una decisione di revoca del riconoscimento di una CCP riconosciuta.
4. Se una delle autorità di cui all'articolo 25, paragrafo 3, ritiene che una delle condizioni di cui al paragrafo 1 sia stata soddisfatta, essa può chiedere all'AESFEM di valutare se sono soddisfatte le condizioni per la revoca del riconoscimento della CCP riconosciuta in

questione. Qualora decida di non revocare la registrazione della CCP riconosciuta interessata, l'AESFEM motiva in modo esauriente tale decisione all'autorità richiedente.

Articolo 25 quindicies

Misure di vigilanza

1. Qualora constati, conformemente all'articolo 25 septies, paragrafo 5, che una CCP di classe 2 ha commesso una violazione figurante nell'allegato III, l'AESFEM prende una o più delle decisioni seguenti:
 - a) richiedere alla CCP di porre fine alla violazione;
 - b) infliggere le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 25 octies;
 - c) emanare una comunicazione pubblica;
 - d) revocare il riconoscimento della CCP a norma dell'articolo 25 quaterdecies.

2. L'AESFEM, nel prendere le decisioni di cui al paragrafo 1, tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando i criteri seguenti:
 - a) la durata e la frequenza della violazione;
 - b) se tale violazione abbia evidenziato carenze gravi o sistemiche nelle procedure, nei sistemi di gestione o nei meccanismi di controllo interno della CCP;
 - c) se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile alla violazione;
 - d) se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza.

3. L'AESFEM notifica senza indebito ritardo le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 1 alla CCP interessata e le comunica alle autorità competenti del paese terzo in questione e alla

Commissione. Pubblica tali decisioni sul proprio sito web entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui le decisioni sono state adottate.

Quando rende pubblica una decisione conformemente al primo comma, l'AESFEM rende altresì pubblico il diritto della CCP interessata di impugnare la decisione nonché, se del caso, il fatto che sia stato interposto ricorso, precisando che il ricorso non ha effetti sospensivi, e il fatto che la commissione di ricorso dell'AESFEM può sospendere l'applicazione della decisione impugnata conformemente all'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010."

10. All'articolo 32, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

"La valutazione dell'autorità competente relativa alla notifica di cui all'articolo 31, paragrafo 2, e le informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 3, sono oggetto di un parere del collegio a norma dell'articolo 19."

11. All'articolo 35, paragrafo 1, il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"La CCP non esternalizza le attività principali relative alla gestione dei rischi a meno che tale esternalizzazione sia approvata dall'autorità competente. Tale decisione dell'autorità competente è oggetto di un parere del collegio a norma dell'articolo 19."

12. L'articolo 49 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La CCP riesamina regolarmente i modelli e i parametri adottati per calcolare i requisiti di margine, i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e i requisiti in materia di garanzie, nonché altri meccanismi di controllo dei rischi. Essa sottopone frequentemente i modelli a prove di stress rigorose per valutarne la resilienza in condizioni di mercato estreme ma plausibili ed effettua prove a posteriori per valutare l'affidabilità del metodo adottato. La CCP ottiene una convalida indipendente, informa la sua autorità competente e l'AESFEM dei risultati delle prove effettuate e ne ottiene la convalida da parte dell'autorità competente conformemente al paragrafo 1 bis prima di adottare modifiche significative ai modelli e ai parametri.

I modelli e i parametri adottati, compresa ogni modifica significativa, sono oggetto di un parere del collegio conformemente ai paragrafi che seguono.

L'AESFEM provvede affinché le informazioni sui risultati delle prove di stress siano trasmesse alle autorità europee di vigilanza, al Sistema europeo di banche centrali e al Comitato di risoluzione unico, onde permettere loro di valutare l'esposizione delle imprese finanziarie all'inadempimento delle CCP."

b) Sono inseriti i seguenti paragrafi 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies e 1 sexies:

"1 bis. Se intende adottare modifiche significative dei modelli e dei parametri di cui al paragrafo 1, la CCP si rivolge all'autorità competente per la convalida di tale modifica. La CCP acclude alla domanda una convalida indipendente delle modifiche che intende apportare. L'autorità competente conferma il ricevimento della domanda completa alla CCP e all'AESFEM.

1 ter. Entro cinquanta giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa, l'autorità competente effettua una valutazione del rischio della CCP e presenta una relazione all'AESFEM e al collegio istituito conformemente all'articolo 18.

1 quater. Entro trenta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della relazione di cui al paragrafo 1 ter il collegio adotta un parere di maggioranza conformemente all'articolo 19, paragrafo 3. In deroga al paragrafo 1 sexies, l'autorità competente non può adottare una decisione di concessione o di rifiuto della convalida di modifiche significative ai modelli e ai parametri fino a quando il collegio non abbia adottato tale parere, tranne ove il collegio non l'abbia adottato entro il termine stabilito.

1 quinquies. Entro novanta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di cui al paragrafo 1 bis l'autorità competente comunica per iscritto alla CCP se la convalida è stata concessa o rifiutata, accludendo una motivazione circostanziata.

1 sexies. La CCP non può adottare le modifiche significative dei modelli e dei parametri di cui al paragrafo 1 prima di ottenere la convalida da parte della propria autorità competente. L'autorità competente, di concerto con l'AESFEM, può consentire un'adozione provvisoria di modifiche significative dei modelli e dei parametri prima della sua convalida in casi debitamente giustificati."

c) È aggiunto il seguente paragrafo 5:

"5. Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente articolo, l'AESFEM, previa consultazione dell'ABE, delle altre autorità competenti interessate e dei membri del SECB,

elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni alle quali le modifiche dei modelli e dei parametri di cui al paragrafo 1 sono significative e la procedura volta a consultare il collegio istituito a norma dell'articolo 18 per stabilire se tali condizioni siano o meno soddisfatte.

L'AESFEM presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [UP: inserire la data corrispondente a dodici mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010."

13. All'articolo 85 sono aggiunti i seguenti paragrafi 6 e 7:

"6. L'AESFEM, in cooperazione con il CERS e, conformemente all'articolo 24 bis, paragrafo 9, quarto comma, in accordo con le banche centrali di emissione di tutte le valute dell'Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati o destinati a essere compensati dalla CCP di un paese terzo oggetto dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 25, paragrafo 2 quater, terzo comma, presenta alla Commissione una relazione sull'applicazione delle disposizioni di detto atto di esecuzione, in cui si valuti in particolare se il rischio per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più Stati membri è sufficientemente attenuato. L'AESFEM presenta la sua relazione alla Commissione entro dodici mesi dal periodo di adattamento determinato conformemente all'articolo 25, paragrafo 2 quater, terzo comma, lettera b).

Entro dodici mesi dalla trasmissione della relazione di cui al primo comma, la Commissione redige una relazione sull'applicazione delle disposizioni di tale atto di esecuzione. La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola di eventuali opportune proposte.

7. Entro il [quarantadue mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione riesamina il funzionamento del comitato di vigilanza delle CCP e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione al riguardo accompagnata da eventuali opportune proposte. La Commissione valuta, in particolare, alla luce dell'esperienza acquisita, l'efficacia del comitato di vigilanza delle CCP nel promuovere la convergenza e la coerenza dell'applicazione del presente regolamento presso le autorità competenti di cui all'articolo 22 e i collegi di cui all'articolo 18, nel garantire l'efficacia del riconoscimento e

della vigilanza delle CCP di paesi terzi e nell'assicurare la parità di condizioni presso le CCP dell'UE autorizzate e tra queste ultime e le CCP di paesi terzi riconosciute."

14. All'articolo 89, sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"3 bis. L'AESFEM non esercita i suoi poteri in forza dell'articolo 25, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, fino all'entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 25, paragrafo 2 bis, secondo comma, e all'articolo 25 bis, paragrafo 3, e, in relazione alle CCP per le quali l'AESFEM non ha adottato una decisione a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, prima del [UP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento], fino all'entrata in vigore del pertinente atto di esecuzione di cui all'articolo 25, paragrafo 6.

3 ter. L'AESFEM istituisce e gestisce un collegio a norma dell'articolo 25 ter bis per tutte le CCP riconosciute conformemente all'articolo 25 prima del [entrata in vigore del presente regolamento], entro quattro mesi dall'entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 25, paragrafo 2 bis, secondo comma.

3 quater. L'AESFEM riesamina le decisioni di riconoscimento adottate in forza dell'articolo 25, paragrafo 1, prima del [entrata in vigore del presente regolamento], entro diciotto mesi dall'entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 25, paragrafo 2 bis, secondo comma, in conformità all'articolo 25, paragrafo 5.

Se, a seguito dell'esame di cui al primo comma, l'AESFEM determina che una CCP riconosciuta prima del [entrata in vigore del presente regolamento] si qualifica come CCP di classe 2 conformemente all'articolo 25, paragrafo 2 bis, l'AESFEM fissa un periodo di adattamento adeguato non superiore a diciotto mesi entro il quale la CCP deve soddisfare i requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 2 ter. L'AESFEM può prorogare il periodo di adattamento fino a un massimo di ulteriori sei mesi su richiesta motivata della CCP o dell'autorità competente responsabile della vigilanza dei partecipanti diretti, quando tale proroga sia giustificata da circostanze eccezionali e implicazioni per i partecipanti diretti stabiliti nell'Unione."

15. Sono aggiunti gli allegati III e IV figuranti in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

della proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE)

n. 648/2012 relativamente alle procedure e alle autorità coinvolte nell'autorizzazione delle controparti centrali (CCP) e ai requisiti per il riconoscimento di CCP di paesi terzi

ALLEGATO

Sono aggiunti i seguenti allegati III e IV al regolamento (UE) n. 648/2012.

"ALLEGATO III

Elenco delle violazioni di cui all'articolo 25 octies, paragrafo 1

I. Violazioni connesse ai requisiti patrimoniali:

a) le CCP di classe 2 violano l'articolo 16, paragrafo 1, allorché non hanno un capitale iniziale permanente e disponibile di almeno 7,5 milioni di EUR;

b) le CCP di classe 2 violano l'articolo 16, paragrafo 2, allorché non hanno un capitale, compresi gli utili non distribuiti e le riserve, proporzionato al rischio derivante dalle loro attività e in qualsiasi momento sufficiente a permettere una liquidazione o una ristrutturazione ordinata di tali attività in un lasso di tempo adeguato e un'adeguata protezione della CCP dai rischi di credito, di controparte, di mercato, operativi, giuridici e commerciali che non siano già coperti dalle risorse finanziarie specifiche di cui agli articoli 41, 42, 43 e 44.

II. Violazioni connesse ai requisiti organizzativi o ai conflitti di interesse:

- a) le CCP di classe 2 violano l'articolo 26, paragrafo 1, allorché non sono dotate di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, procedure efficaci per l'individuazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposte e adeguati meccanismi di controllo interno, tra cui valide procedure amministrative e contabili;
- b) le CCP di classe 2 violano l'articolo 26, paragrafo 2, allorché non adottano politiche e procedure adeguate sufficientemente efficaci per assicurare il rispetto, anche da parte dei loro dirigenti e dipendenti, di tutte le disposizioni del presente regolamento;
- c) le CCP di classe 2 violano l'articolo 26, paragrafo 3, allorché non mantengono o gestiscono una struttura organizzativa che assicuri la continuità e il regolare funzionamento della prestazione dei servizi e dell'esercizio delle attività, o allorché non utilizzano sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati;
- d) le CCP di classe 2 violano l'articolo 26, paragrafo 4, allorché non mantengono una chiara separazione nell'ambito della struttura gerarchica tra le linee di responsabilità per la gestione dei rischi e quelle per altre attività;
- e) le CCP di classe 2 violano l'articolo 26, paragrafo 5, allorché non adottano, attuano o mantengono una politica retributiva che promuova una gestione dei rischi sana ed efficace e non crei incentivi all'allentamento delle norme in materia di rischio;
- f) le CCP di classe 2 violano l'articolo 26, paragrafo 6, allorché non mantengono sistemi informatici adeguati per gestire la complessità, la diversità e il tipo dei servizi forniti e delle attività esercitate, in modo da assicurare norme di sicurezza elevate e l'integrità e la riservatezza delle informazioni detenute;
- g) le CCP di classe 2 violano l'articolo 26, paragrafo 7, allorché non rendono gratuitamente accessibili al pubblico i loro dispositivi di governo societario e le norme che le disciplinano nonché i loro criteri di ammissione per i partecipanti diretti;

- h) le CCP di classe 2 violano l'articolo 26, paragrafo 8, allorché non sono soggette frequentemente a verifiche indipendenti, non comunicano i risultati di tali verifiche al consiglio o non mettono a disposizione dell'AESFEM detti risultati;
- i) le CCP di classe 2 violano l'articolo 27, paragrafo 1, o l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma, allorché non garantiscono che l'alta dirigenza e i membri del consiglio possiedano i requisiti di onorabilità e professionalità necessari per assicurare una gestione sana e prudente della CCP;
- j) le CCP di classe 2 violano l'articolo 27, paragrafo 2, allorché non assicurano che almeno un terzo dei membri del consiglio, ma non meno di due di essi, siano indipendenti, allorché non invitano i rappresentanti dei clienti dei partecipanti diretti alle riunioni del consiglio per le questioni afferenti agli articoli 38 e 39 o allorché legano la remunerazione dei membri indipendenti e di altri membri non esecutivi del consiglio ai risultati economici della CCP;
- k) le CCP di classe 2 violano l'articolo 27, paragrafo 3, allorché non stabiliscono chiaramente i ruoli e le responsabilità del consiglio o non mettono a disposizione dell'AESFEM e dei revisori i verbali delle sue riunioni;
- l) le CCP di classe 2 violano l'articolo 28, paragrafo 1, allorché non istituiscono un comitato dei rischi o non fanno sì che esso sia composto dai rappresentanti dei partecipanti diretti, i membri indipendenti del consiglio e i rappresentanti dei suoi clienti, o allorché compongono il comitato dei rischi in maniera tale per cui uno dei gruppi di rappresentanti dispone della maggioranza in seno al comitato dei rischi, o allorché non informano debitamente l'AESFEM delle attività e delle decisioni del comitato dei rischi qualora l'AESFEM abbia chiesto di essere debitamente informata;
- m) le CCP di classe 2 violano l'articolo 28, paragrafo 2, allorché non stabiliscono chiaramente il mandato del comitato dei rischi, i dispositivi di governo societario per assicurarne l'indipendenza, le sue procedure operative, i criteri di ammissione e il meccanismo di elezione dei suoi membri, allorché non rendono pubblici i dispositivi di governo societario, o allorché non prevedono che il comitato dei rischi sia presieduto da un membro indipendente del consiglio, riferisca direttamente al consiglio e si riunisca regolarmente;
- n) le CCP di classe 2 violano l'articolo 28, paragrafo 3, allorché non consentono che il comitato dei rischi formuli pareri all'attenzione del consiglio su tutte le misure che

possano influire sulla gestione dei rischi della CCP o allorché in situazioni di emergenza non compiono ogni ragionevole sforzo per consultare il comitato dei rischi sugli sviluppi che incidono sulla gestione dei rischi della CCP;

o) le CCP di classe 2 violano l'articolo 28, paragrafo 5, allorché non informano immediatamente l'AESFEM di ogni decisione per la quale il consiglio decide di non seguire il parere del comitato dei rischi;

p) le CCP di classe 2 violano l'articolo 29, paragrafo 1, allorché non conservano per un periodo minimo di dieci anni tutti i dati relativi ai servizi forniti e alle attività esercitate che sono necessari per permettere all'AESFEM di controllare il rispetto del presente regolamento;

q) le CCP di classe 2 violano l'articolo 29, paragrafo 2, allorché non conservano tutte le informazioni relative a tutti i contratti da esse trattati per un periodo di almeno dieci anni dopo la risoluzione in modo tale da consentire di determinare le condizioni originarie di un'operazione prima della compensazione mediante CCP;

r) le CCP di classe 2 violano l'articolo 29, paragrafo 3, allorché non mettono a disposizione dell'AESFEM e dei membri interessati del SEBC, su richiesta, i dati e le informazioni di cui all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, o tutte le informazioni relative alle posizioni dei contratti compensati, indipendentemente dalla sede di esecuzione delle operazioni;

s) le CCP di classe 2 violano l'articolo 30, paragrafo 1, allorché omettono di fornire informazioni o forniscono informazioni false o incomplete all'AESFEM sull'identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che detengono partecipazioni qualificate, nonché sugli importi delle partecipazioni;

t) le CCP di classe 2 violano l'articolo 30, paragrafo 4, allorché consentono alle persone di cui all'articolo 30, paragrafo 1, di esercitare un'influenza che possa pregiudicare la gestione sana e prudente della CCP;

u) le CCP di classe 2 violano l'articolo 31, paragrafo 1, allorché omettono di fornire informazioni o forniscono informazioni false o incomplete all'AESFEM su ogni cambiamento a livello dirigenziale o allorché non le trasmettono tutte le informazioni necessarie per valutare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, o all'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma;

v) le CCP di classe 2 violano l'articolo 33, paragrafo 1, allorché non mantengono o applicano disposizioni organizzative e amministrative scritte efficaci per individuare o gestire ogni potenziale conflitto di interessi tra di esse, compresi i dirigenti, il personale

o le persone aventi direttamente o indirettamente il controllo o stretti legami con esse, e i loro partecipanti diretti o i loro clienti noti alle CCP stesse, o allorché non mantengono o non attuano adeguate procedure finalizzate a risolvere potenziali conflitti di interessi;

w) le CCP di classe 2 violano l'articolo 33, paragrafo 2, allorché non informano chiaramente il partecipante diretto o il cliente interessato di quel partecipante diretto che è noto alla CCP della natura generale o delle fonti dei conflitti di interesse prima di accettare nuove operazioni da parte del partecipante diretto interessato, se le disposizioni organizzative o amministrative di una CCP per gestire i conflitti di interessi non bastano ad assicurare, con certezza ragionevole, che venga evitato il rischio di ledere gli interessi di un partecipante diretto o di un cliente;

x) le CCP di classe 2 violano l'articolo 33, paragrafo 3, allorché nelle loro disposizioni scritte non tengono conto delle circostanze di cui sono o dovrebbero essere a conoscenza che potrebbero causare un conflitto di interessi risultante dalla struttura e dalle attività di altre imprese con le quali ha un rapporto di impresa madre o di impresa figlia;

y) le CCP di classe 2 violano l'articolo 33, paragrafo 5, allorché non adottano tutte le misure ragionevoli per impedire ogni utilizzo abusivo delle informazioni detenute nei loro sistemi o allorché non impediscono l'utilizzo di queste informazioni per altre attività economiche, oppure non impediscono l'utilizzo da parte di una persona fisica avente stretti legami con una CCP o da parte di una persona giuridica avente con una CCP un rapporto di impresa madre o di impresa figlia delle informazioni riservate conservate presso tale CCP a fini commerciali senza previa autorizzazione del cliente cui appartengono tali informazioni riservate;

z) le CCP di classe 2 violano l'articolo 36, paragrafo 1, allorché non agiscono in modo corretto e professionale a tutela degli interessi dei loro partecipanti diretti e dei loro clienti;

aa) le CCP di classe 2 violano l'articolo 36, paragrafo 2, allorché non si dotano di norme accessibili, trasparenti ed eque per il rapido trattamento dei reclami;

bb) le CCP di classe 2 violano l'articolo 37, paragrafo 1 o 2, allorché utilizzano, su base continuativa, criteri di ammissione discriminatori, opachi o soggettivi, o allorché non garantiscono su base continuativa un accesso equo e aperto alla CCP, oppure non garantiscono su base continuativa che i partecipanti diretti dispongano delle risorse finanziarie e della capacità operativa necessarie per adempiere le obbligazioni derivanti

dalla loro partecipazione alla CCP, o allorché omettono di effettuare un esame completo della conformità da parte dei partecipanti diretti su base annuale;

cc) le CCP di classe 2 violano l'articolo 37, paragrafo 4, allorché non si dotano di procedure obiettive e trasparenti per sospendere i partecipanti diretti che non soddisfano più i criteri di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e assicurare il loro ordinato ritiro;

dd) le CCP di classe 2 violano l'articolo 37, paragrafo 5, allorché rifiutano l'accesso a partecipanti diretti che soddisfano i criteri di cui all'articolo 37, paragrafo 1, senza motivare la loro decisione per iscritto, sulla base di un'analisi completa dei rischi;

ee) le CCP di classe 2 violano l'articolo 38, paragrafo 1, allorché non consentono ai clienti dei loro partecipanti diretti l'accesso separato ai servizi specifici forniti;

ff) le CCP di classe 2 violano l'articolo 39, paragrafo 7, allorché non offrono i diversi livelli di segregazione di cui a detto paragrafo a condizioni commerciali ragionevoli.

III. Violazioni connesse ai requisiti operativi:

a) le CCP di classe 2 violano l'articolo 34, paragrafo 1, allorché non stabiliscono, attuano o mantengono una politica adeguata di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro miranti a preservare le loro funzioni, ad assicurare la ripresa tempestiva delle attività e l'adempimento degli obblighi assunti; tale piano prevede almeno la ripresa di tutte le operazioni in corso al momento della disfunzione in modo da permettere alla CCP di continuare a funzionare con certezza e di completare il regolamento alla data prevista;

b) le CCP di classe 2 violano l'articolo 34, paragrafo 2, allorché non adottano, attuano o mantengono un'apposita procedura atta a garantire che, in caso di revoca del riconoscimento a seguito di una decisione a norma dell'articolo 25, le attività e le posizioni del cliente e del partecipante diretto siano regolarmente e tempestivamente liquidate o trasferite;

c) le CCP di classe 2 violano l'articolo 35, paragrafo 1, secondo comma, allorché esternalizzano le attività principali relative alla loro gestione dei rischi;

d) le CCP di classe 2 violano l'articolo 39, paragrafo 1, allorché non tengono registri e contabilità separati che consentano loro, in qualsiasi momento e immediatamente, di

distinguere nei conti presso la CCP stessa le attività e le posizioni detenute per conto di un partecipante diretto da quelle detenute per conto di ogni altro partecipante diretto e dalle proprie attività;

e) le CCP di classe 2 violano l'articolo 39, paragrafo 2, allorché non offrono di tenere, e non tengono qualora ciò sia richiesto, registri e contabilità separati che consentano a ogni partecipante diretto di distinguere nei conti presso la CCP le attività e le posizioni del partecipante diretto stesso da quelle detenute per conto dei suoi partecipanti diretti;

f) le CCP di classe 2 violano l'articolo 39, paragrafo 3, allorché non offrono di tenere, e non tengono qualora ciò sia richiesto, registri e contabilità separati che consentano ad ogni partecipante diretto di distinguere nei conti presso le CCP le attività e le posizioni detenute per conto di un cliente da quelle detenute per conto di altri clienti, o allorché non offrono ai partecipanti diretti, su richiesta, la possibilità di aprire più conti a loro nome o per conto dei loro clienti;

g) le CCP di classe 2 violano l'articolo 40 allorché non misurano e valutano, in tempo quasi reale, la propria liquidità e le proprie esposizioni creditizie nei confronti di ogni partecipante diretto e, se del caso, nei confronti di un'altra CCP con la quale hanno concluso un accordo di interoperabilità, o allorché non hanno accesso alle fonti pertinenti per la fissazione dei prezzi, in modo da poter misurare effettivamente le proprie esposizioni sulla base di un costo ragionevole;

h) le CCP di classe 2 violano l'articolo 41, paragrafo 1, allorché, per limitare le proprie esposizioni creditizie, non impongono, richiedono o riscuotono margini dai propri partecipanti diretti o, se del caso, dalle CCP con le quali hanno concluso accordi di interoperabilità, o allorché impongono, richiedono o riscuotono margini non sufficienti a coprire le esposizioni potenziali che le CCP ritengono si verificheranno fino alla liquidazione delle corrispondenti posizioni, o a coprire le perdite che derivano almeno dal 99% dei movimenti delle esposizioni nel corso di un periodo di tempo appropriato o sufficienti ad assicurare che la CCP copra completamente con garanzie le sue esposizioni nei confronti di tutti i suoi partecipanti diretti e, se del caso, nei confronti di tutte le CCP con le quali ha concluso accordi di interoperabilità, almeno su base giornaliera o, se necessario, a tenere conto dei potenziali effetti prociclici;

i) le CCP di classe 2 violano l'articolo 41, paragrafo 2, allorché, per la determinazione dei requisiti di margine, non adottano modelli e parametri che integrano le caratteristiche di rischio dei prodotti compensati tenendo conto dell'intervallo tra le riscossioni dei margini, della liquidità del mercato e della possibilità di variazioni nel corso della durata dell'operazione;

- j) le CCP di classe 2 violano l'articolo 41, paragrafo 3, allorché non richiedono e riscuotono i margini su base infragiornaliera, almeno quando vengono superate soglie predefinite;
- k) le CCP di classe 2 violano l'articolo 42, paragrafo 3, allorché non mantengono un fondo di garanzia in caso di inadempimento che consente alla CCP, in condizioni di mercato estreme ma plausibili, almeno di far fronte all'inadempimento del partecipante diretto nei confronti del quale ha la maggiore esposizione o all'inadempimento del secondo e del terzo maggiore partecipante diretto, se la somma delle loro esposizioni è superiore, o allorché sviluppano scenari che non includono i periodi di più forte volatilità registrati sui mercati ai quali le CCP prestano i loro servizi e una serie di futuri scenari potenziali, che tengono conto delle vendite improvvise di risorse finanziarie e della rapida riduzione della liquidità del mercato;
- l) le CCP di classe 2 violano l'articolo 43, paragrafo 2, allorché il fondo di garanzia in caso di inadempimento di cui all'articolo 42 e le altre risorse finanziarie di cui all'articolo 43, paragrafo 1, non permettono loro di far fronte all'inadempimento dei due partecipanti diretti nei confronti dei quali hanno le maggiori esposizioni in condizioni di mercato estreme ma plausibili;
- m) le CCP di classe 2 violano l'articolo 44, paragrafo 1, allorché non hanno accesso in ogni momento a una liquidità adeguata per prestare i propri servizi e svolgere le proprie attività o non misurano su base giornaliera il loro fabbisogno potenziale di liquidità;
- o) le CCP di classe 2 violano l'articolo 45, paragrafi 1, 2 e 3, allorché non utilizzano i margini costituiti dai partecipanti diretti inadempienti per coprire le perdite prima di far ricorso ad altre risorse finanziarie;
- p) le CCP di classe 2 violano l'articolo 45, paragrafo 4, allorché non usano risorse proprie dedicate prima di avvalersi dei contributi versati al fondo di garanzia in caso di inadempimento dai partecipanti diretti non inadempienti;
- q) le CCP di classe 2 violano l'articolo 46, paragrafo 1, allorché accettano garanzie diverse da garanzie reali altamente liquide con un rischio di credito e di mercato minimo a copertura delle proprie esposizioni iniziali e continue nei confronti dei partecipanti diretti se non sono consentite altre garanzie reali a norma dell'atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3;
- r) le CCP di classe 2 violano l'articolo 47, paragrafo 1, allorché non investono le loro risorse finanziarie unicamente in contanti o in strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato e di credito minimi e che possono essere liquidati a breve termine, con un effetto negativo minimo sui prezzi;

- s) le CCP di classe 2 violano l'articolo 47, paragrafo 3, allorché non depositano gli strumenti finanziari costituiti a titolo di margine o a titolo di contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento presso operatori di sistemi di regolamento titoli che assicurino la protezione totale di tali strumenti finanziari, quando disponibili, o non avvalendosi di altri meccanismi altamente sicuri presso enti finanziari autorizzati;
- t) le CCP di classe 2 violano l'articolo 47, paragrafo 4, allorché non costituiscono depositi in contanti attraverso meccanismi altamente sicuri presso enti finanziari autorizzati oppure attraverso l'uso di depositi presso le banche centrali o altri strumenti paragonabili previsti dalle banche centrali;
- u) le CCP di classe 2 violano l'articolo 47, paragrafo 5, allorché depositano attività presso terzi senza provvedere affinché le attività appartenenti ai partecipanti diretti siano tenute distinte dalle attività appartenenti alla CCP e da quelle appartenenti a terzi attraverso conti intestati diversamente nei libri contabili di terzi o attraverso altre misure equivalenti che conseguono lo stesso grado di protezione o allorché, se necessario, non hanno rapidamente accesso agli strumenti finanziari;
- v) le CCP di classe 2 violano l'articolo 47, paragrafo 6, allorché investono il loro capitale o le somme derivanti dai requisiti stabiliti agli articoli 41, 42, 43 o 44 in propri titoli o in quelli della propria impresa madre o della propria impresa figlia;
- w) le CCP di classe 2 violano l'articolo 48, paragrafo 1, allorché non dispongono di procedure dettagliate da seguire nel caso in cui un partecipante diretto non rispetti i requisiti di partecipazione di cui all'articolo 37 entro i termini e secondo le procedure stabiliti dalle CCP, o allorché non definiscono dettagliatamente le procedure da seguire nel caso in cui l'inadempimento di un partecipante diretto non sia dichiarato da esse stesse o allorché non sottopongono tali procedure a un riesame annuale;
- x) le CCP di classe 2 violano l'articolo 48, paragrafo 2, allorché non intervengono rapidamente per contenere le perdite e limitare le pressioni sulla liquidità dovute all'inadempimento dei partecipanti diretti e per assicurare che la liquidazione delle posizioni di un partecipante diretto non perturbi le loro attività e non esponga i partecipanti diretti non inadempienti a perdite che questi non possono né prevedere né controllare;
- y) le CCP di classe 2 violano l'articolo 48, paragrafo 3, allorché omettono di informare prontamente l'AESFEM prima che le procedure di inadempimento siano dichiarate o avviate;

- z) le CCP di classe 2 violano l'articolo 48, paragrafo 4, allorché non verificano il carattere esecutivo delle loro procedure in caso di inadempimento e non adottano tutte le misure ragionevoli per assicurare di disporre dei poteri giuridici necessari per liquidare le posizioni proprietarie del partecipante diretto inadempiente e trasferire o liquidare le posizioni dei clienti del partecipante diretto inadempiente;
- aa) le CCP di classe 2 violano l'articolo 49, paragrafo 1, allorché non riesaminano regolarmente i modelli e i parametri adottati per calcolare i requisiti di margine, i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e i requisiti in materia di garanzie, nonché altri meccanismi di controllo dei rischi, e allorché non sottopongono frequentemente i modelli a prove di stress rigorose per valutarne la resilienza in condizioni di mercato estreme ma plausibili o non effettuano prove a posteriori per valutare l'affidabilità del metodo adottato, oppure non ottengono una convalida indipendente, o non informano l'AESFEM dei risultati delle prove effettuate o non ne ottengono la convalida prima di adottare modifiche significative ai modelli e ai parametri;
- bb) le CCP di classe 2 violano l'articolo 49, paragrafo 2, allorché non verificano regolarmente gli aspetti essenziali delle procedure in caso di inadempimento o non adottano tutte le misure ragionevoli per assicurare che tutti i partecipanti diretti le capiscano e dispongano dei meccanismi appropriati per reagire in caso di inadempimento;
- cc) le CCP di classe 2 violano l'articolo 49, paragrafo 1 bis, allorché adottano modifiche significative ai modelli e ai parametri di cui all'articolo 49, paragrafo 1, prima di ottenere la convalida di tali modifiche da parte dell'AESFEM;
- dd) le CCP di classe 2 violano l'articolo 50, paragrafo 1, allorché non utilizzano, laddove conveniente e disponibile, moneta di banca centrale per il regolamento delle loro operazioni o non adottano misure per limitare rigorosamente i rischi del regolamento in contanti qualora non sia utilizzata moneta di banca centrale;
- ee) le CCP di classe 2 violano l'articolo 50, paragrafo 3, allorché non eliminano il rischio di perdita del capitale ricorrendo per quanto possibile a meccanismi di consegna dietro pagamento quando hanno l'obbligo di effettuare o ricevere consegne di strumenti finanziari;
- ff) le CCP di classe 2 violano l'articolo 50 bis o l'articolo 50 ter, allorché non calcolano il K_{CCP} come specificato in tale articolo o non rispettano le regole per il calcolo del K_{CCP} di cui all'articolo 50 bis, paragrafo 2, all'articolo 50 ter e all'articolo 50 quinquies;
- gg) le CCP di classe 2 violano l'articolo 50 bis, paragrafo 3, allorché non calcolano il K_{CCP} almeno con cadenza trimestrale o lo calcolano meno frequentemente di quanto richiesto dall'AESFEM in conformità dell'articolo 50 bis, paragrafo 3;

hh) le CCP di classe 2 violano l'articolo 51, paragrafo 2, allorché non beneficiano di un accesso non discriminatorio sia ai dati necessari per esercitare le loro funzioni da una sede di negoziazione, a condizione di rispettare i requisiti tecnici e operativi stabiliti da quest'ultima, sia al sistema di regolamento interessato;

ii) le CCP di classe 2 violano l'articolo 52, paragrafo 1, allorché concludono un accordo di interoperabilità senza soddisfare i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) dello stesso paragrafo;

jj) le CCP di classe 2 violano l'articolo 53, paragrafo 1, allorché non distinguono nei conti le attività e le posizioni detenute per conto di un'altra CCP con cui hanno concluso un accordo di interoperabilità;

kk) le CCP di classe 2 violano l'articolo 54, paragrafo 1, allorché concludono un accordo di interoperabilità senza l'approvazione preliminare dell'AESFEM.

IV. Violazioni connesse alla trasparenza e alla disponibilità di informazioni:

a) le CCP di classe 2 violano l'articolo 38, paragrafo 1, allorché non pubblicano separatamente i prezzi e le commissioni di ciascun servizio prestato, compresi gli sconti e le riduzioni, nonché le condizioni da soddisfare per beneficiarne;

b) le CCP di classe 2 violano l'articolo 38, paragrafo 1, allorché non comunicano all'AESFEM le informazioni sui costi e sui proventi dei propri servizi;

c) le CCP di classe 2 violano l'articolo 38, paragrafo 2, allorché non informano i partecipanti diretti e i loro clienti dei rischi associati ai servizi forniti;

d) le CCP di classe 2 violano l'articolo 38, paragrafo 3, allorché non comunicano ai loro partecipanti diretti o all'AESFEM le informazioni sui prezzi utilizzate per il calcolo delle loro esposizioni a fine giornata nei confronti dei partecipanti diretti o non rendono pubblici i volumi delle operazioni compensate per ogni strumento compensato dalle CCP stesse su base aggregata;

f) le CCP di classe 2 violano l'articolo 38, paragrafo 4, allorché non rendono pubblici i requisiti operativi e tecnici relativi ai protocolli di comunicazione riguardanti il contenuto e i formati dei messaggi utilizzati nell'interazione con i terzi, inclusi i requisiti operativi e tecnici di cui all'articolo 7;

- g) le CCP di classe 2 violano l'articolo 38, paragrafo 5, allorché non rendono pubbliche le eventuali violazioni da parte di partecipanti diretti dei criteri di cui all'articolo 37, paragrafo 1, o dei requisiti stabiliti all'articolo 38, paragrafo 5, salvo nei casi in cui l'AESFEM ritenga che tale divulgazione al pubblico possa rappresentare una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia nel mercato o possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte;
- h) le CCP di classe 2 violano l'articolo 39, paragrafo 7, allorché non rendono pubblici i livelli di protezione e i costi associati ai vari livelli di segregazione che forniscono;
- i) le CCP di classe 2 violano l'articolo 49, paragrafo 3, allorché non rendono pubblici aspetti essenziali del loro modello di gestione dei rischi o le ipotesi prese in considerazione per effettuare la prova di stress di cui all'articolo 49, paragrafo 1;
- j) le CCP di classe 2 violano l'articolo 50, paragrafo 2, allorché non indicano chiaramente le loro obbligazioni in materia di consegna di strumenti finanziari, precisando in particolare se hanno l'obbligo di effettuare o ricevere la consegna di uno strumento finanziario o se indennizzano i partecipanti per le perdite subite nella procedura di consegna;
- k) le CCP di classe 2 violano l'articolo 50 quater, paragrafo 1, allorché non notificano le informazioni di cui all'articolo 50 quater, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), a coloro tra i loro partecipanti diretti che sono enti e alle relative autorità competenti;
- l) le CCP di classe 2 violano l'articolo 50 quater, paragrafo 2, allorché non informano coloro tra i loro partecipanti diretti che sono enti almeno con cadenza trimestrale o li informano meno frequentemente di quanto richiesto dall'AESFEM in conformità dell'articolo 50 quater, paragrafo 2.

V. Violazioni relative agli ostacoli alle attività di vigilanza:

- a) le CCP violano l'articolo 25 quater allorché forniscono informazioni inesatte o fuorvianti in risposta a una semplice richiesta di informazioni dell'AESFEM ai sensi dell'articolo 25 quater o in risposta a una decisione dell'AESFEM tramite cui richiede informazioni ai sensi dell'articolo 25 quater;
- b) le CCP forniscono risposte inesatte o fuorvianti a quesiti sottoposti ai sensi dell'articolo 25 quater, paragrafo 1, lettera d);

c) le CCP di classe 2 non si conformano a tempo debito alle misure di vigilanza previste da una decisione adottata dall'AESFEM ai sensi dell'articolo 25 quindices;

d) le CCP di classe 2 non si sottopongono a un'ispezione in loco prevista da una decisione di indagine adottata dall'AESFEM ai sensi dell'articolo 25 sexies".

1. È inserito il seguente allegato IV:

"ALLEGATO IV

Elenco dei coefficienti in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti per l'applicazione dell'articolo 25 octies, paragrafo 3

I coefficienti seguenti sono applicabili in modo cumulativo agli importi di base di cui all'articolo 25 octies, paragrafo 2:

I. Coefficienti di adeguamento applicati in funzione di circostanze aggravanti:

a) se la violazione è stata commessa ripetutamente, per ogni volta che è stata ripetuta si applica un coefficiente aggiuntivo di 1,1;

b) se la violazione è stata commessa per oltre sei mesi si applica un coefficiente di 1,5;

c) se la violazione ha evidenziato carenze sistemiche nell'organizzazione della CCP, in particolare nelle procedure, nei sistemi di gestione o nei controlli interni della stessa, si applica un coefficiente pari a 2,2;

d) se la violazione ha un impatto negativo sulla qualità delle attività e dei servizi della CCP si applica un coefficiente di 1,5;

e) se la violazione è stata commessa intenzionalmente si applica un coefficiente di 2;

f) se non è stata adottata alcuna misura correttiva dal momento dell'accertata violazione si applica un coefficiente di 1,7;

g) se l'alta dirigenza della CCP non ha cooperato con l'AESFEM nello svolgimento delle indagini si applica un coefficiente di 1,5.

II. Coefficienti di adeguamento applicati in funzione di circostanze attenuanti:

a) se la violazione è stata commessa per meno di dieci giorni lavorativi si applica un coefficiente di 0,9;

b) se l'alta dirigenza della CCP può dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire la violazione si applica un coefficiente di 0,7;

c) se la CCP ha riferito rapidamente, con efficacia e completezza la violazione all'AESFEM si applica un coefficiente di 0,4;

d) in caso di adozione volontaria da parte della CCP di misure volte a impedire il ripetersi di simili violazioni in futuro, si applica un coefficiente pari a 0,6."
